

<u>INTRODUZIONE</u>	3
<u>IL CONTRATTO D'ALBERGO</u>	5
1) <u>INTRODUZIONE</u>	5
<u>a) Nozione</u>	5
<u>b) Origini dell'istituto</u>	7
<u>c) Disciplina attuale</u>	9
2) <u>LE OBBLIGAZIONI DELL'ALBERGATORE E DEL CLIENTE.</u>	14
<u>a) Obbligazioni dell'albergatore</u>	14
<u>b) Obbligazioni del cliente</u>	15
3) <u>LA RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE; CENNI INTRODUTTIVI.</u>	18
<u>LA RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE: PER LE COSE DEL CLIENTE</u>	25
1) <u>PREMESSA</u>	25
2) <u>LA RESPONSABILITÀ LIMITATA DELL'ALBERGATORE (ART. 1783 C.C.)</u>	28
3) <u>LA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DELL'ALBERGATORE (ART. 1784 C.C)</u>	36
4) <u>LIMITI DI RESPONSABILITÀ (ART. 1785 C.C.)</u>	42
5) <u>LA RESPONSABILITÀ PER COLPA DELL'ALBERGATORE (ART. 1785 BIS C.C.)</u>	48
6) <u>OBBLIGO DI DENUNCIA DEL DANNO (ART. 1785 TER)</u>	52
7) <u>LA VALUTAZIONE DEL DANNO</u>	56
8) <u>L'ARTICOLO 1785 QUATER DEL CODICE CIVILE</u>	58
9) <u>LIMITI DI APPLICAZIONE (ART. 1785 QUINTES C.C.)</u>	59
<u>LA RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE PER I DANNI ALLA PERSONA DEL</u> <u>CLIENTE.</u>	63

1)	<u>PREMESSA</u>	63
2)	<u>IL DOVERE DI PROVVEDERE ALL'INCOLUMITÀ DEL CLIENTE</u>	66
3)	<u>RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE</u>	77
<u>I SOGGETTI ASSIMILATI ALL'ALBERGATORE</u>		81
1)	<u>PREMESSA</u>	81
2)	<u>LE TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE</u>	84
3)	<u>APPLICAZIONE DEL LIMITE DI RESPONSABILITÀ</u>	97
<u>APPENDICE LEGISLATIVA</u>		99
1)	<u>LEGGE 29 MARZO 2001, N. 135</u>	99
2)	<u>LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217</u>	128
<u>BIBLIOGRAFIA</u>		148

INTRODUZIONE

Il fenomeno turistico, caratterizzato dallo spostamento di persone in luoghi diversi dalle rispettive residenze, ha assunto rilievo economico, sociale e giuridico.

Il turismo oggi non è più solo legato al tempo libero, infatti, è sempre più frequente un turismo collegato al lavoro, alla professione, che si configura quindi come “turismo congressuale”. Di recente, è stato oggetto di riflessione giuridica il turismo di tipo religioso.

Le proposte turistiche sono sempre più ricche e stimolanti: c'è un turismo specificamente dedicato ai bambini, un turismo gastronomico, un turismo folcloristico, un turismo collegato allo sport; tuttavia si può convenire che i principali motivi che inducono a viaggiare restano di tipo culturale e paesaggistico-ambientale, in località amene e possibilmente salubri.¹

Il turismo, oggi, rappresenta più del 5% del prodotto interno lordo della Comunità europea, e circa il 5% del suo commercio con altri paesi.

Le imprese ricettive alberghiere sono tra le beneficiarie del processo di realizzazione del mercato interno, in quanto l'insieme dei provvedimenti miranti alla realizzazione di questo

¹ MAURIZIO MALO, in Manuale di diritto del turismo, di Franceschelli-Silingardi, Giappichelli, 1999, p.167.

grande mercato ha lo scopo di facilitare la maggiore circolazione delle persone nella Comunità.

Oltre ad essere uno strumento di politica economica, il turismo rappresenta ormai da molti anni un vero e proprio prodotto di consumo.

L'enorme sviluppo delle attività alberghiere ha quindi restituito attualità e rilievo pratico ad un tema tradizionale degli studi civilistici: quello della responsabilità dell'albergatore.

La speciale disciplina della responsabilità dell'albergatore si integra oggi nell'articolato sistema delle tecniche di difesa del consumatore. Lo stesso articolo 25 della recente legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Attuazione della direttiva 93/13 CEE dal Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) del resto, appare in talune ipotesi applicabile anche per una migliore tutela del cliente d'albergo.

Scopo della presente trattazione è quello di illustrare l'istituto della responsabilità dell'albergatore sotto ogni profilo; ma prima è necessario analizzare il contratto d'albergo che costituisce l'elemento essenziale per la configurabilità della responsabilità in esame.

CAPITOLO PRIMO

IL CONTRATTO D'ALBERGO

1) INTRODUZIONE

a) Nozione

Con il contratto di albergo una parte si obbliga a fornire ad un'altra, dietro corrispettivo in denaro, l'alloggio e gli altri servizi necessari o eventuali che consentono un più o meno confortevole soggiorno, in locali organizzati a questo scopo.

Il nucleo fondamentale dell'accordo è dunque costituito dall'obbligazione di dare alloggio; viceversa le altre prestazioni, pur caratterizzando e qualificando il rapporto contrattuale, possono essere solo eventuali, e comunque fruibili solo su richiesta del cliente ².

Ciò che caratterizza il contratto d'albergo è, in definitiva, un contenuto molteplice di prestazioni di diversa natura, alcune delle quali imprescindibili, come quella di fornire alloggio e, eventualmente il vitto; altre invece meramente accessorie che riguardano i mezzi e i servizi posti a disposizione del cliente per consentirgli un soggiorno più confortevole.

Si discute se la riduzione o soppressione di alcuni o di parte dei servizi alberghieri dovuta a cause estemporanee possa

² GERI, Albergatore (responsabilità dell'), in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, Torino, 1980, pag. 199.

modificare la natura del contratto. La dottrina propende per la soluzione negativa ³.

Il contratto d'albergo in senso lato è, quindi, un contratto atipico, a causa unica, con pluralità di prestazioni da parte dell'albergatore contro un corrispettivo dovuto dal cliente.

Questa definizione è frutto dell'elaborazione dottrinale, perché il contratto di albergo non è tra quelli espressamente contemplati e definiti dal codice civile il quale si occupa solo della disciplina del deposito in albergo (artt. 1783- 1786) ed in particolare delle ipotesi di responsabilità dell'albergatore e di altre figure imprenditoriali assimilate.

E' possibile ritrovare la nozione di albergo nell'art. 6, 2° comma, della "Legge Quadro sul turismo" del 17 maggio 1983 n. 217 (ora abrogata in seguito all'entrata in vigore della Legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo") la quale afferma: "Gli alberghi sono esercizi recettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o parti di stabile ⁴.

³ FRAGALI, Albergo (contratto di), in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1958, pag.964. *"Non vi sono prestazioni accessorie o subordinate a quella che ha per oggetto il godimento dei locali dell'albergatore, ma vi sono prestazioni strumentali rispetto ad un intento che si realizza nel collegato operare di esse, e nel loro operare in pari grado"*. E' proprio la strumentalità di tali prestazioni rispetto a quella principale che conferisce unitarietà al contratto, essendo preordinate esclusivamente al miglioramento della prestazione principale, intorno alla quale ruotano. Oggi è pacifica l'opinione che riconosce natura " unitaria "al contratto di albergo.

⁴ BUSSOLETTI, Albergo (contratto di), in Enciclopedia Treccani, Roma, 1988.

b) Origini dell'istituto

Risale ad epoca antichissima il costume di dare ospitalità (vitto e alloggio) contro un determinato compenso. Sembra si possa far risalire, tale uso, al momento in cui l'altissimo numero di visitatori di Roma proveniente dalle province dell'Impero Romano, rese praticamente impossibile alla *gens romana* l'ospitalità dello straniero, fino allora dovere adempiuto con disinteresse e grande sollecitudine⁵.

La realizzazione di strade lastricate che collegavano Roma con tutti i paesi dell'Impero sotto Augusto, garantendo l'invio di merci, agevoli spostamenti di truppe, rapide consegne postali, rese necessaria la costruzione di case da adibire a ricovero di funzionari, soldati, commercianti e messi che potevano, in tal modo, trovare ospitalità a pagamento ⁶.

Vi erano anche forme di ospitalità gratuita, tra cui l'*Hospitium* (da cui deriva la parola ospite, ospitalità e più tardi hotel), che indicava un alloggio privato reciprocamente pattuito tra due persone o tenuto a disposizione dalle famiglie più ricche a favore di personaggi importanti nei loro spostamenti.

Queste forme di ospitalità sopravvissero durante il Medioevo, ma nell'evo antico ebbero un ben scarso rilievo che scomparve

⁵ GIANTURCO, *Albergatori, Alberghi*, in E.G.I., I, Milano, 1982, pagg. 1012 ss.. CANNAVIELLO, *Alberghi e legge ponte per l'urbanistica*, in Riv. Giur. ed., 1976, vol. II, pag. 95

⁶ FRANCESCHELLI- SILINGARDI, *Manuale di diritto del turismo*, Giappichelli, Torino, 1999, pag. 310 "nascono, inoltre, le *mantiones*, destinate all'alloggio dei *Patrizi* e di coloro che

poi nell'alto Medioevo per poi accentuarsi nell'età comunale, avviandosi alla evoluzione moderna. In seguito, divenuta la città centro di un grande impero, per il "ricovero" di moltitudini di persone, si provvide con stanze e quartieri mobilitati o meno ⁷. Aveva così inizio l'industria degli affittacamere e degli alberghi pubblici in città e fuori; erano locali confusi con le bettole, angusti, sudici, mal frequentati, sedi di vizio. Coloro che li gestivano non avevano buona fama e l'imperatore Costantino giunse a non ammetterli nell'esercito.

Nell'alto Medioevo l'albergo decadde ancor di più; provvidero allora centri di rifugio ecclesiastici: gli ospizi monastici ricoverarono pellegrini e viandanti. Alberghi mercenari privati sorsero nel basso Medioevo e proprio nel periodo medioevale che trova origine il termine albergo dal gotico *haribergo* (alloggiamento militare) che si trasforma poi nella parola *albergus* con significato di rifugio, ricovero.

Nell'età comunale gli *albergatores* sono ricordati in molti statuti ed anzi vennero a costituirsi corporazioni e si emanarono speciali statuti degli osti, dei locandieri, degli albergatori in varie città.

erano in possesso del diploma tractatorium (lasciapassare rilasciato dall'imperatore) e le stabule, cauponae e tabernae vinariae per plebei e schiavi".

⁷ PEYER, *Viaggiare nel Medio Evo. Dall'ospitalità alla locanda*, Laterza, Bari, 1990.

L'industria degli alloggi, all'inizio, non fu mai abbastanza forte da poter vivere e prosperare autonomamente, ma visse in strettissima relazione con le industrie affini staccandosi, però, col passare del tempo, sempre di più dal commercio.

I primi alberghi in senso moderno, nei quali l'organizzazione diventa professionale e i servizi accurati, li troviamo solo dopo la rivoluzione industriale (nella seconda metà del secolo XVIII) e la realizzazione delle strade ferrate (1825).

L'introduzione delle macchine nel sistema produttivo, che ha profondamente modificato i tempi, le modalità e soprattutto i luoghi del lavoro e determinato la migrazione di masse di lavoratori dalle campagne verso le città sedi di fabbriche e la maggiore facilità di viaggi e spostamenti dovuta alla costruzione delle ferrovie, hanno incentivato e trasformato l'attività alberghiera fino a conferirle le caratteristiche attuali.

c) Disciplina attuale

Malgrado la grande importanza sociale ed economica ormai assunta dal contratto di albergo, il nostro ordinamento giuridico non lo definisce espressamente e non disciplina il contenuto delle obbligazioni assunte dall'albergatore. Tale mancanza porta a dire che il contratto di albergo è un negozio atipico, ovvero non espressamente e direttamente disciplinato dalla legge quanto ai suoi elementi costitutivi. In altre parole

un contratto che trova direttamente la sua fonte nella c.d. autonomia negoziale delle parti, ovvero nel potere che queste hanno di regolamentare in modo vincolante i loro rapporti giuridici attraverso la creazione di nuove e differenti figure contrattuali rispetto a quelle direttamente predeterminate dalla legge ⁸.

Esistono disposizioni generali di comportamento, quali i generici doveri di correttezza e buona fede, ma la loro violazione non comporta un'autonoma sanzione; l'inosservanza di tali norme serve infatti solo a qualificare la condotta del soggetto, ma non potrebbe da sola essere una fonte di responsabilità per danni.

Parti del contratto di albergo sono: l'albergatore e il cliente.

L'albergatore, cioè colui che assume l'obbligazione di fornire un alloggio e tutte le altre prestazioni accessorie, è un imprenditore commerciale, "imprenditore turistico" ai sensi della Legge Quadro n. 217 del 1983, piccolo o grande, dotato di un apparato organizzativo più o meno consistente a seconda delle dimensioni e dell'importanza dell'esercizio, il quale (di regola) svolge la sua attività "a scopo di lucro. "

⁸ INDOVINO FABRIS, *Legislazione turistica*, Padova, pag. 190: "L'autonomia contrattuale consente alle parti di vincolarsi liberamente, nei soli limiti imposti dalla legge; esse pertanto possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art.1322 c.c.)".

Sull'albergatore, così come su ogni altro imprenditore, grava il rischio economico, cioè l'alea della perdita, che trova la sua remunerazione nel profitto e che giustifica il potere direttivo a lui spettante quale "capo dell'impresa" (art.2086 e 2094 c.c.), nel senso che egli decide come e per quale risultato utilizzare le energie lavorative dei suoi dipendenti, nell'ambito dell'orario di lavoro e delle mansioni e sempre nel rispetto dello statuto dei lavoratori (artt. 19 e ss., legge n. 300 del 1970) ⁹.

Nell'ambito dell'organizzazione dell'attività alberghiera un'importanza notevole assumono gli ausiliari dell'albergatore, i quali sono assimilabili ai commessi (2210 cod. civ.), sia per quanto riguarda le obbligazioni assunte, la cui titolarità rimane al gestore, sia per quanto riguarda la responsabilità di fatti dolosi e colposi effettuati per adempiere alle obbligazioni (1228,1785 cod. civ.).

La giurisprudenza evidenzia come nel contratto di albergo il concetto di albergato o, più semplicemente , di cliente, non necessariamente coincida con quello di parte contrattuale. Deve essere considerato cliente non solo chi paga il conto, ma anche colui a favore del quale l'albergatore è tenuto per contratto a fornire le proprie prestazioni ¹⁰.

⁹ M. LA TORRE, in Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, p. 316.

¹⁰ Cass. 13 marzo 1982, n.4128, in Foro Pad., 1982, I, pag. 232: " ... in relazione alla custodia delle cose affidate all'albergatore, servizio del quale non deve necessariamente fruire una persona fisica, la legittimazione attiva alla proposizione delle azioni relative può competere alla società proprietaria del bene consegnato "".

Il contratto può in sostanza essere stipulato da qualunque persona fisica che intenda usufruire del servizio, e in tale ipotesi v'è coincidenza tra la parte e il cliente.

Ma il contratto può anche essere stipulato da una persona giuridica o da un ente di fatto i quali non possono, per ovvii motivi, usufruire del servizio, che intendono predisporre invece a favore di propri dipendenti, di ospiti, di soci in occasione di convegni, conferenze, ecc.

In tal caso gravano sulla parte alcune delle obbligazioni derivanti dal contratto, come ad esempio il pagamento del prezzo, le eventuali azioni, ecc., mentre si producono a favore di un altro soggetto- il cliente, appunto, o l'albergato- gli effetti favorevoli del contratto quali il godimento dei servizi alberghieri, la responsabilità dell'albergatore, ecc.

“L'autorizzazione data dal Comune ad un affittacamere di dare alloggio ad una famiglia di senzatetto a spese dello stesso comune, costituisce un contratto a favore di terzo, assimilabile al contratto atipico alberghiero, al quale sono applicabili, in via diretta, le norme generali sui contratti e quelle speciali di cui agli articoli 1783-1786 del codice civile e, in via indiretta, le norme regolanti materie analoghe e principalmente quelle sulla locazione (articoli 1571 e ss. c.c.). Pertanto ove l'autorizzazione sia stata data senza determinazione di tempo,

il contratto cessa con la disdetta data dal Comune stipulante all'affittacamere nel termine d'uso per il contratto alberghiero.

Nell'ipotesi di contratto concluso con l'affittacamere a favore di terzo, l'affittacamere non può agire, ex art.1591 del codice civile, nei confronti dello stipulante nel caso in cui, venuto meno il rapporto, il terzo beneficiario della prestazione alberghiera non rilasci l'alloggio" ¹¹.

Cliente è dunque colui che in concreto usufruisce dei servizi alberghieri, o perché se li è procurati personalmente (e in tal caso sarà altresì parte del rapporto e su di lui graveranno anche tutti gli obblighi contrattuali), o perché altri glieli ha messi a disposizione.

Da queste notazioni emerge come il contratto di albergo possa assumere in talune ipotesi la struttura di negozio a favore di terzo (artt. 1411- 1413 c.c.).

Si ritiene, secondo la regola generale, che debba ricorrere un interesse dello stipulante che contrae a nome proprio ma a vantaggio altrui. Quanto al terzo, quest'ultimo mostra la sua adesione con il godimento dell'alloggio.

I visitatori pertanto, non possono ritenersi né parti né clienti, potendosi al più configurare nei loro confronti una

¹¹ App. di Messina, 14 marzo 1959, in Giustizia Civile, 1960.

responsabilità dell'albergatore ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile ¹².

2) LE OBBLIGAZIONI DELL'ALBERGATORE E DEL CLIENTE.

a) Obbligazioni dell'albergatore

Dal contratto di albergo scaturiscono, in capo alle parti, delle obbligazioni.

Oltre all'obbligazione principale, che è quella di far godere al cliente dei locali dell'albergo, sull'albergatore possono gravare una serie di altre obbligazioni dette "accessorie".

E' opportuno distinguere tali obbligazioni in obbligazioni di dare e di fare.

Tra le prime rientrerebbero quella di arredare i locali e di permetterne l'uso, la fornitura della biancheria, l'illuminazione, il riscaldamento, l'acqua calda, il servizio bar e ristorante, ecc.

Tra le seconde rientrerebbero quelle riguardanti la pulizia dei locali, il lavaggio e la stiratura della biancheria, il trasporto dei clienti, ecc.

Le obbligazioni di sicurezza non sono frutto di accordi tra le parti, ma discendono dall'osservanza di prescrizioni imposte dalla legge. Esse si possono dividere in tre gruppi: a) obblighi di custodia delle cose consegnate all'albergatore o ai suoi

¹² GERI, La responsabilità civile dell'albergatore, Giuffrè, 1979, 29.

ausiliari; b) obblighi di protezione delle cose introdotte in albergo ma non consegnate; c) obblighi di garanzia ai fini della sicurezza e dell'integrità dei clienti.

b) Obbligazioni del cliente

Anche per il cliente può ritenersi valida la distinzione tra obblighi di dare e di fare.

Tra i primi appare fondamentale l'obbligo di pagare il corrispettivo, dovendo comunque essere tenuto presente che, nel caso di contratto a favore di terzo, tale obbligo grava su chi abbia concluso il contratto e non su chi usufruisca del servizio.

Il prezzo al quale l'albergatore ha diritto deve, di norma, essergli corrisposto dal cliente al compimento della prestazione, cioè quando questi lascia l'albergo.

Il credito dell'albergatore è assistito da un particolare privilegio sulle cose che il cliente porta con se in albergo (art. 2760 c.c.) e che quindi sono preferenzialmente destinate a garanzia di quel credito, in quanto causa legittima di prelazione (art. 2741 c.c.). Si tratta di un "privilegio", cioè di un diritto ad essere preferito, nel concorso con altri creditori, sui beni del debitore, diritto accordato dalla legge in considerazione della specifica natura del rapporto dal quale deriva il credito. E' un privilegio "speciale " incidente cioè su

beni determinati che, nel caso in esame, sono le cose portate in albergo o nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (art. 2760 c.c.).

Oltre alla normale tariffe dovuta per l'uso della camera, sono a carico del cliente tutte le altre prestazioni accessorie delle quali abbia eventualmente goduto (telefono, bar, garage).

Il prezzo dovuto dal cliente, è commisurato ai servizi prestati, ed è determinato in base a tariffa; col termine tariffa, si indica il prezzo di un servizio assoggettato ad una regolamentazione uniforme ragguagliata al costo medio relativo ad una massa di contratti omogenei. Nel caso dell'albergo questa nozione va intesa con la maggiore flessibilità derivante dalla liberalizzazione dei prezzi introdotta con la legge 25 agosto 1991, n. 284.

Sono tariffe, ad esempio, quelle relative ai trasporti o alla fornitura di energia o al servizio telefonico.

Il prezzo del pernottamento e degli altri servizi è liberamente determinato dall'albergatore; questi deve però darne comunicazione, ai soli fini pubblicitari, alla Regione indicando un minimo e un massimo secondo il periodo dell'anno e deve esporre un'apposita tabella dei prezzi in modo visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, all'interno di ogni camera e in ogni altro luogo di prestazione dei servizi.

I prezzi sono inoltre pubblicati nei tariffari pubblicati a cura delle Aziende autonome provinciali per lo sviluppo del turismo¹³.

Tra le obbligazioni di fare vi sono invece le cosiddette obbligazioni di comportamento: il cliente è obbligato, secondo i principi generali, a servirsi dei locali, sia quelli in uso esclusivo che in uso collettivo, rispettando la loro destinazione naturale, ad osservare gli avvisi, i divieti e le raccomandazioni dell'albergatore, purchè non ledano i propri diritti e non implicino un aggravamento dei suoi obblighi contrattuali o legali ed infine a dare tempestiva disdetta e a rilasciare i locali liberi da persone e cose, al termine dell'alloggio¹⁴.

La condotta deve comunque modellarsi sulla diligenza del buon padre di famiglia.

Tradotto in termini di linguaggio corrente, si comporta da "buon" cittadino chi in ogni suo atteggiamento usa la diligenza in identiche circostanze per lo più usate dai componenti della collettività e perciò ritenuta socialmente sufficiente nella valutazione diffusa di quella stessa collettività. Il comportamento comune, come tale di maggioranza, in difetto di specifiche regole legali che esigano cautele maggiori o si accontentino di cautele minori, è considerato anche

¹³ M. LA TORRE, *Manuale di diritto del turismo*, Giappichelli, p 321.

¹⁴ BUSSOLETTI, *Albergo (contratto di)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma 1988.

legalmente comportamento sufficientemente diligente e quindi, in definitiva normale, fisiologico, non illecito ¹⁵.

Saranno approfondite, nei prossimi capitoli, tutte le forme di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, limitata ed illimitata dell'albergatore.

3) LA RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE: CENNI INTRODUTTIVI.

Come ogni settore economico, anche quello alberghiero è un mercato da intendersi non solo come luogo, per sua natura, destinato al libero scambio di beni o servizi ,ma anche come complesso di norme giuridiche, ossia come ordine entro il quale quello scambio va regolato. La legge conforma il mercato in base a criteri uniformi che mirano per un verso a salvarlo dall'anarchia di relazioni economiche disordinate, per altro verso a tutelare la massa dei consumatori.

L'attività alberghiera, rispetto a molte altre attività imprenditoriali, si pone in termini particolari, per la rilevanza di natura pubblicistica degli interessi che coinvolge, sebbene si tratti di esercizio di attività economica di natura prevalentemente privata e con scopo di lucro.

L'albergo infatti in quanto luogo di accoglienza di persone, richiede un controllo delle autorità per ragioni di sicurezza

¹⁵FORCHIELLI, Responsabilità civile, Padova, 1983.

generale e richiede che siano osservate specifiche regole a salvaguardia dell'incolumità e della salute di ospiti e visitatori. L'albergatore deve ottenere un'apposita licenza, rilasciata dal Sindaco in base al d.p.r. n. 616 del 1977 (devoluzione di funzioni amministrative alle regioni), per esercitare la sua attività; deve inoltre essere iscritto nel Registro degli esercenti il commercio, "Sezione speciale per le imprese turistiche" presso la Camera di Commercio della Provincia nella quale ha sede legale e con le autorizzazioni prescritte; l'iscrizione legittima l'esercizio di una serie di altre attività, rivolte esclusivamente alle persone alloggiate, purchè siano rispettate le norme igienico - sanitarie e del settore; ha l'obbligo di rispettare orari e periodi di apertura, non può dare alloggio a persone non munite di documento d'identità e deve comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni sui clienti ai quali ha l'obbligo di far compilare e firmare una scheda di dichiarazione delle generalità; l'albergatore ha specifici obblighi di pubblicità (affissione dei prezzi nell'albergo e comunicazione alle Regioni, cui sono state trasferite funzioni amministrative concernenti la materia del turismo dal d.lgs. n. 112 del 1998).

L'edificio in cui ha sede l'albergo deve poi rispondere a determinati canoni e deve garantire l'incolumità degli ospiti al pari di altri edifici aperti al pubblico (dispositivi antincendio,

uscite di emergenza; sicurezza degli impianti, autorizzazioni sanitarie).

Dimensioni, requisiti dei servizi e qualificazione del personale sono gli elementi che differenziano la categoria dell'albergo che sarà contrassegnato da un numero di stelle corrispondenti ad una delle cinque classi previste dalla legge quadro sul turismo (L. 317/83 art. 7), in base ai criteri contenuti nelle leggi regionali, secondo standard comuni ai Paesi dell'Unione Europea (L. 30 maggio 1995, n. 203).

Dal punto di vista del diritto privato, gli aspetti giuridici coinvolti, oltre a quello inerente alla qualità di imprenditore dell'albergatore cui è applicabile il relativo statuto, sono esclusivamente quelli relativi al rapporto fra albergatore e cliente: la disciplina in questo settore è molto scarna, lasciata sostanzialmente all'autodeterminazione del mercato turistico ed agli accordi fra le parti, pur nell'ambito di tariffe predeterminate e pubblicizzate.

I riferimenti normativi essenziali su tali rapporto sono contenuti nella legge quadro sul turismo del 1983.

La configurazione giuridica del contratto d'albergo è opera della dottrina e della giurisprudenza.

Prima di iniziare a parlare della responsabilità dell'albergatore, è necessario stabilire il momento in cui il contratto d'albergo si perfeziona. Per individuare questo momento bisogna

considerare che l'albergatore non solo ha un interesse economico ad accogliere il cliente, ma risulta obbligato per la natura stessa del servizio offerto. Sul presupposto della natura di pubblico stabilimento dell'albergo, nel secolo passato venivano comminate sanzioni penali (consistenti nella chiusura dell'esercizio e nella revoca della licenza) all'albergatore che avesse rifiutato di accogliere un cliente.

Oggi, invece, all'albergatore è precluso un rifiuto di accoglimento senza "legittimo motivo"; il rifiuto può essere giustificato dalla mancanza di disponibilità recettizia o nel rifiuto del cliente di esibire un documento d'identità (Regolamento di esecuzione del t.u. di pubblica sicurezza; r.d. 6 maggio 1940, n. 635, articolo 187. Sul riordino delle funzioni in materia di turismo, legge 30 maggio 1995, n. 203, art. 7).

Si ritiene perciò che l'albergatore, in quanto titolare di un esercizio che, di per se, implica un "offerta al pubblico" (art.1336 c.c.), formuli una proposta nei confronti di chiunque voglia aderirvi, poiché essa contiene tutti gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, in altre parole la messa a disposizione di un alloggio nell'immobile alberghiero e il prezzo che risulta dalla tariffe affissa nei locali del ricevimento. Per questa ragione, valendo l'offerta al pubblico come proposta (art.1336 c.c.) ed essendo il contratto concluso

nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 c.c.), è sufficiente l'adesione del cliente perché- salvo rifiuto dell'albergatore per legittimo motivo- il contratto d'albergo sia perfezionato ¹⁶ .

Senza questa adesione anche implicita, ma sicuramente indicativa del raggiunto accordo, il contratto non può dirsi perfezionato: lo ha precisato la giurisprudenza che ha escluso l'esistenza del contratto nel caso di un soggetto che, avendo rifiutato l'alloggio messo a disposizione dall'albergatore, ma permanendo nei locali dell'albergo alla ricerca di una soluzione alternativa, aveva poi preteso il risarcimento del danno per la perdita dei bagagli lasciati nella sala di ricevimento, risarcimento negato proprio sul presupposto della non esistenza del contratto ¹⁷.

Da un punto di vista storico – giuridico occorre evidenziare che la responsabilità degli albergatori fu affermata energicamente già dai giureconsulti romani e , fu mantenuta nel diritto posteriore, fino ai codici moderni. Ricordiamo i codici rispettivamente francese, austriaco, albertino, estense, parmense napoletano, quello italiano del1865 e, infine, quello vigente.

¹⁶ LA TORRE, *Il contratto d'albergo*, in *Manuale di diritto del turismo*, a cura di V. Franceschelli- G. Silingardi, Giappichelli, Torino, 1999, 319.

¹⁷ Trib. Di Milano, 7 maggio 1992 in *Resp. civ. e prev.*, 1993, p. 361.

Il codice civile vigente, come già quello abrogato, si limita a regolare specifici profili del rapporto. In particolare, gli artt. 1783- 1786, nell'ambito della disciplina del deposito, regolano la responsabilità dell'albergatore per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose dal cliente affidategli in custodia o comunque portate in albergo. Sotto tale aspetto, l'originaria disciplina codicistica ha subito notevoli modifiche a seguito della legge 10 giugno 1978, n. 316, attuativa della Convenzione sulla responsabilità dell'albergatore per gli oggetti portati in albergo dai clienti, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962¹⁸.

Tale legge non si è limitata a rendere più rigorosa la responsabilità dell'albergatore per le cose da lui ricevute in custodia, disancorandola dal presupposto della colpa: essa ha altresì allargato l'ambito di operatività del precedente art. 1784 attraverso un'ampia definizione delle cose "portate in albergo".

Ne emerge, con maggiore evidenza di quanto avveniva prima, la ratio della particolare normativa che è quella di garantire alle persone albergate una più intensa tutela in considerazione della necessità del deposito in albergo e in considerazione del fatto che l'albergatore può assicurarsi per un rischio che è tipico della sua impresa e può così sopportare

¹⁸ BONILINI, *Responsabilità degli albergatori*, in *Le nuove leggi civili comm.*, 1979, 131.

meglio il danno dell'occasionale cliente. Tale finalità è perseguita con la previsione di una speciale responsabilità- quella appunto organicamente disciplinata dagli artt. 1783 e ss.- più rigorosa di una responsabilità fondata sulla colpa, dal momento che l'albergatore può esonerarsi solo se riesce a provare che ricorre una dei casi elencati nell'art. 1785 del c.c., mentre di nessuna rilevanza sarebbe la prova di aver diligentemente organizzato l'impresa o comunque di aver tenuto un comportamento diligente.

Si tratta di una speciale responsabilità, autonoma rispetto al rapporto che sorge tra albergatore e cliente in conseguenza della stipulazione del contratto di albergo, ma ed esso accessoria e subordinata alla ricorrenza di determinati presupposti (introduzione delle cose in albergo, consegna di esse, ingiustificato rifiuto di prenderle in custodia).

Con la legge di modifica n. 316 del 1978 il collegamento con il contratto di deposito è venuto meno ¹⁹.

¹⁹ BONILINI, *op. cit.*, 127 e ss..

Capitolo Secondo

LA RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE: PER LE COSE DEL CLIENTE

1) PREMESSA

Il “deposito in albergo” è disciplinato agli articoli 1783 e seguenti del codice civile (secondo la configurazione risultante dalla modifica legislativa del 1978 relativa ratifica ed esecuzione della Convenzione di Parigi “ sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti portati dai clienti”).

La collocazione del deposito in albergo nel Libro IV del codice civile, Capo XII, dedicato al contratto di deposito, sembra indicare una precisa scelta del legislatore che, aderendo alla tradizione, lo ha disciplinato come un sottotipo del deposito. Si è visto, però, che le leggi che si sono succedute nel tempo hanno spostato l'attenzione ora sul contratto e sulla conseguente responsabilità per inadempimento, ora sul rischio d'impresa, in base al quale grava sull'albergatore l'eventuale maggior costo per la perdita, sottrazione o deterioramento dei beni del cliente, prescindendo da un proprio comportamento colposo.

In realtà la custodia dei beni del cliente rientra nella prestazione dell'albergatore, costituendone un elemento indissociabile, in mancanza del quale la stessa funzione

pratica del contratto d'albergo risulterebbe compromessa. E ciò: sia per la generica esigenza di sicurezza che deve essere garantita al cliente, che affida se stesso e le proprie cose all'albergatore, che quindi deve garantire la salvaguardia all'interno dell'albergo e nei locali di pertinenza dello stesso; sia per la posizione possessoria che il cliente vanta sull'alloggio che gli è stato assegnato per il periodo del soggiorno ed in cui ripone i propri beni; sia per l'ovvia necessità per il cliente di lasciare in camera i propri effetti personali rispetto ai quali egli è nella impossibilità pratica di provvedere alla custodia.

Con riferimento dunque alle cose che il cliente introduce in albergo e che vi si trovano per il tempo in cui egli usufruisce dell'alloggio, non si può parlare di un autonomo contratto, mancandone tutti gli elementi costitutivi. La responsabilità che la legge attribuisce all'albergatore per il loro deterioramento, distruzione, sottrazione, discende direttamente dalla stipulazione del contratto d'albergo.

Di contratto di deposito, con il quale si intende " il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura" (art. 1766 c.c.) si potrebbe al più parlare con riferimento a tutte le ipotesi in cui vi è un "contratto" tra albergatore e cliente, in base al quale l'albergatore (o un membro della sua famiglia o un suo

ausiliario), a seguito della consegna della cosa da parte del cliente, assume uno specifico obbligo di custodia.

Ciò può avvenire nel caso di consegna di determinati beni di valore da parte del cliente all'albergatore perché siano custoditi con appositi mezzi di sicurezza (art. 1784 c.c.); nel caso di cose di cui l'albergatore assuma la custodia di cose fuori dall'albergo per il periodo di soggiorno del cliente (art. 1783, n.2); per le cose che l'albergatore s'impegna a custodire per un periodo precedente o successivo al soggiorno in albergo del cliente (art. 1783, n 3).

In tutti questi casi si può ritenere vi sia un contratto di deposito, ma sempre sul presupposto della esistenza di un contratto di albergo: non è infatti pensabile un deposito in albergo per persone diverse da quelle che usufruiscono dei servizi alberghieri per avere stipulato un contratto d'albergo o per essere i beneficiari di un contratto di albergo da altri stipulato (contratto a favore di terzo). Il contratto, che rientra nella categoria dei “ contratti d'impresa”, data la qualità di imprenditore dell'albergatore, si perfeziona con la consegna della cosa, trattandosi di un contratto reale, nel quale la consegna appunto costituisce un elemento essenziale di qualificazione.

2) LA RESPONSABILITÀ LIMITATA DELL'ALBERGATORE (ART. 1783 C.C.)

La legge di riforma del deposito in albergo (Legge n. 316 del 10 giugno 1978) distingue i casi di responsabilità limitata da quella illimitata, mentre precedentemente la distinzione era stabilita tra la responsabilità per le cose portate in albergo e quella per le cose date in custodia diretta.

L'art. 1783 del codice civile, contempla la responsabilità limitata che è l'elemento più caratterizzante e distintivo del rapporto alberghiero.

Per regola generale la responsabilità del debitore è illimitata: recita, infatti, l'art. 2740 che “ il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; tuttavia il secondo comma dello stesso articolo aggiunge che le limitazioni della responsabilità sono ammesse, ma solo nei casi stabiliti dalla legge “ .

Quest'ultimo principio trova applicazione nell'ambito del deposito in albergo:

l'albergatore è chiamato a rispondere di cose delle quali non ha avuto la materiale consegna né quindi il potere esclusivo di disporne e quello di controllarle nel modo migliore e ciò in base all'esigenza fondamentale di offrire sicurezza e protezione anche alle cose del cliente, non avendo costui la possibilità di assicurare un adeguato sistema di vigilanza e tutela come a

casa propria, ma con un limite di responsabilità stabilito dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1783: " Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;

le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone l'alloggio;

le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dall'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è tuttavia limitata al valore di quanto sia determinato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata ".

E' discusso il fondamento della responsabilità in esame ed in dottrina non si rileva un orientamento univoco. Secondo alcuni autori si tratterebbe di un effetto legale del contratto di albergo. Di questa opinione è A. Fiorentino, il quale afferma

che la responsabilità delle cose portate in albergo deve considerarsi come un “ effetto legale “ del contratto di albergo, il quale, come qualsiasi contratto, “ obbliga le parti non solo a quanto è in esso espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge “.La responsabilità dell'albergatore trova la sua fonte diretta ed esclusiva nel contratto di albergo ²⁰. Della stessa opinione è anche Funaioli, il quale sostiene che l'albergatore deve considerare la sua responsabilità un rischio professionale ²¹. Altri autori la ritengono la sanzione di una garanzia di sicurezza tacitamente inerente al contratto di albergo ²².

Non manca chi ritiene, invece, trattarsi di una speciale forma di responsabilità *ex lege* autonoma rispetto al rapporto che sorge tra l'albergatore e il cliente in conseguenza della stipulazione del contratto, ma ed esso accessoria e subordinata alla ricorrenza di determinati presupposti.

In giurisprudenza si afferma pacificamente che l'obbligo della custodia delle cose portate in albergo inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero ed ha carattere accessorio dell'obbligo principale della prestazione dell'alloggio da parte

²⁰ FIORENTINO, *Del deposito in albergo*, in Commentario al Codice civile, Zanichelli, 1966, 115.

²¹ FUNAIOLI, *Albergatore, Albergo* in Novissimo Digesto Italiano, Utet, pag. 442.

²² DE GENNARO, *Del deposito in albergo*, in commentario al codice civile, di D'Amelio e Finzi, Firenze, 1947, p. 668.

dell'albergatore, che è tenuto altresì a garantire la sicurezza delle cose appartenenti alla clientela.

Tale responsabilità si riferisce al deterioramento, alla distruzione o alla sottrazione delle cose portate in albergo ma non consegnate; si parla in tale caso di un'ipotesi di custodia indiretta ²³.

La nozione di cose portate in albergo è disciplinata dal codice civile vigente, il quale fa riferimento a tre diverse categorie di beni.

In primo luogo, l'articolo 1783 del codice civile stabilisce che le cose si devono trovare nell'ambito dell'albergo durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio. La ratio è chiara: si vuole colpire il danno quando si verifica dentro, e non fuori dell'ambito alberghiero, dove non ricorre il dovere di sorveglianza e protezione dell'albergatore.

In secondo luogo, l'articolo 1783 c.c. disciplina il caso in cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumano la custodia delle cose del cliente fuori dell'albergo. Va qui osservato che l'assumere la custodia delle cose del cliente non equivale ad assumere la custodia di cui al successivo articolo 1784 comma I c.c.(anche se in entrambi i

²³ Cass. Civile III sez., 22 febbraio 1994, n. 1684: "... il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione in tal senso; pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno (art. 1783 c.c.), a meno che non provi la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785 bis c.c.".

casi si presuppone un atto materiale di consegna, una *traditio rei*): di conseguenza non vale a rendere illimitata la responsabilità dell'albergatore, come del resto risulta chiaramente dall'ultimo comma dell'articolo 1783 c.c.. Ciò si giustifica col rilievo che qui la custodia è assunta fuori dall'albergo, mentre l'articolo 1784 c.c. si riferisce ad una custodia in albergo. Il soggetto che assume la custodia può essere, oltre allo stesso albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario. La legge riprende qui una formula già impiegata, seppure ad altro scopo, nel precedente articolo 1784 del codice civile, comma II, n.1: formula che amplia il testo della Convenzione, la quale si riferisce testualmente all'albergatore o a una "persona di cui egli è responsabile". Non è chiaro chi si intenda con l'espressione "membro della sua famiglia", dal momento che nel nostro ordinamento non esiste una nozione unitaria di "famiglia"; l'interpretazione che sembra più coerente con la *ratio* della responsabilità in questione è quella che possa trattarsi di un qualunque parente o affine dell'albergatore che collabori, a qualunque titolo (si pensi tra l'altro all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile) e anche occasionalmente all'esercizio alberghiero (non, quindi, in semplice visita o soggiorno). Quanto all'"ausiliario", ci si riferisce al personale dipendente e, anche al collaboratore autonomo (si pensi ad un albergatore

che, per il trasporto gratuito del clienti dalla stazione all'albergo, si convenzioni con un tassista); è ovvio che debba trattarsi di una collaborazione continuativa e sistematica ²⁴.

In terzo luogo l'articolo 1783 c.c. fa riferimento alla custodia di cose del cliente per un tempo precedente o successivo a quello in cui ha esecuzione il contratto di albergo: essa non può dirsi cronologicamente accessoria ad un contratto di albergo. La Convenzione ha voluto evitare che gli albergatori finiscano per trasformarsi in depositari qualificati da una rigorosa responsabilità: una tale responsabilità (*ex art. 1784 c.c.*) è giustificata durante la permanenza dell'ospite nell'albergo, non lo è più invece quando il cliente è partito o non è ancora arrivato e preferisce addossare temporaneamente il rischio di furto o deterioramento all'albergatore. L'ipotesi tenuta qui presente dai redattori della Convenzione è, probabilmente, quella del bagaglio spedito in anticipo dal cliente oppure da questi lasciato in albergo dopo la partenza per essere prelevato dal vettore. Si trattava allora di mediare tra due diverse esigenze: quella del cliente a non essere costretto a portarsi con se il bagaglio e quella dell'albergatore a non subire una responsabilità illimitata quale gli deriva normalmente per la custodia di cose che, a differenza del bagaglio, vengono tenute

²⁴ U. CARNEVALI, *Responsabilità degli albergatori, modifiche al codice civile*, in NLCC, 1979, p.129.

in cassaforte. La responsabilità limitata rappresenta un punto d'incontro ²⁵.

Per le cose semplicemente dimenticate non si può parlare di alcuna assunzione di custodia; tuttavia il n. 3 della norma in questione potrà essere applicato solo se l'albergatore, avendo ritrovato la cosa dimenticata dal cliente oppure avvertito da questi, ne abbia espressamente assunto la custodia in attesa di restituirla all'avente diritto, e sempre entro un tempo ragionevole. Al di fuori di questo caso la responsabilità dell'albergatore per il furto o il deterioramento delle cose dimenticate è regolato dalle norme generali: dall'articolo 2043 del codice civile in caso di negligente organizzazione o conduzione dell'esercizio alberghiero e dall'articolo 2049 per fatto illecito imputabile ai dipendenti dell'albergatore, con i comuni oneri probatori a carico del danneggiato ²⁶.

Il terzo comma dell'art. 1783 c.c. fissa il limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo e del relativo risarcimento nella misura di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

L'originario testo codicistico prevedeva un importo massimo fisso, portato a 200.000 con la legge 27 dicembre 1953, n. 964. Il criterio attuale è stato introdotto con la legge 15 febbraio 1977, n. 35: essa ha il pregio di assicurare un

²⁵ CARNEVALI, op.cit.,129.

adeguamento pressochè continuo della limitazione della responsabilità alle modifiche del potere di acquisto della moneta; contestualmente garantisce una tendenziale proporzione tra i ricavi e i rischi dell'albergatore.

L'attuale articolo 1783 del codice civile si riferisce più precisamente a "cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata". Nessun dubbio, quindi, che occorre prendere a parametro il prezzo della sola camera, con esclusione del trattamento di pensione o di mezza pensione, delle imposte ecc.. Se non è convenuto col cliente un prezzo particolare, vale la tariffa ufficiale per gli alberghi di quella categoria in quella località.

Anche la giurisprudenza ha affermato che per prezzo dell'alloggio va inteso il prezzo della camera ed i servizi assolutamente indispensabili per usufruire della stessa, con esclusione delle imposte e dei pasti. Se però risulta che l'albergatore abbia pattuito con il cliente, fin dall'origine del rapporto contrattuale, un prezzo giornaliero nel quale siano comprese indistintamente sia la prestazione della camera, sia quella di ulteriori servizi che, quindi, sono assunti negozialmente come imprescindibili condizioni dell'alloggio e con carattere di obbligatorietà nei confronti del cliente, il rapporto ha uno schema concettualmente diverso per cui il

²⁶ U. CARNEVALI. Op. cit. p. 130.

parametro legale deve corrispondere al prezzo globale pattuito.

In sintesi quindi l'albergatore risponde fino al limite di cento volte il prezzo giornaliero dell'alloggio, ma entro questo limite risponde anche per qualsiasi danno emergente o lucro cessante che siano conseguenza immediata e diretta del deterioramento, della perdita o della sottrazione della cosa introdotta in albergo ²⁷.

3) LA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DELL'ALBERGATORE (ART. 1784 C.C)

L' articolo 1784 del codice civile, così come sostituito dall'art 3 della legge 10 giugno 1978, n. 316 disciplina la responsabilità illimitata.

Secondo tale articolo "La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte- valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli solo se si tratta di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucre chiuso o sigillato ”.

Di particolare rilevanza è l'indagine diretta ad individuare l'affidamento in custodia delle cose del cliente, dal quale scaturisce la responsabilità illimitata dell'albergatore in esame²⁸.

Presupposto essenziale è l'esistenza di un valido contratto di albergo e, inoltre, la consegna della cosa, che diviene oggetto di vigilanza diretta da parte dell'albergatore²⁹. Tale consegna non è tuttavia sufficiente, occorrendo anche un accordo univoco delle parti diretto a fondare un dovere di custodia in capo all'albergatore ed idoneo ad escludere la ricorrenza di un precario affidamento di pura cortesia (al fine di una

²⁷ U. CARNEVALI, op cit.,131.

²⁸ Trib.di Bologna, 1993, n. 1730 “...*La responsabilità del ristorante, per le cose portate dai clienti nel suo locale, si distingue in illimitata e limitata, a seconda che le cose gli siano state affidate in custodia ovvero solo portate nel ristorante. Nel caso in esame, sono pacifiche le circostanze relative all'introduzione della pelliccia nel ristorante da parte dei clienti e al riponimento del capo in questione in un ripostiglio- appendiabiti predisposto dal gestore del locale, nonché alla sottrazione della pelliccia ad opera di ignoti. Inoltre, mentre non può revocarsi in dubbio che il bene sottratto agli attori appartenesse proprio a quel genere di cose di cui era opportuno che gli stessi si liberassero per poter fruire della specifica prestazione offerta dal convenuto, non può ritenersi raggiunta la prova certa dell'affidamento della pelliccia al cameriere del ristorante: infatti, pur essendo provato che il cameriere invitò la signora Strazzari a consegnargli la pelliccia, nessuno dei testi escussi ha affermato con certezza che il capo sia stato effettivamente consegnato perché si provvedesse alla sua custodia, per cui deve concludersi nel senso che la pelliccia non sia stata affidata al ristorante, ma solo portata all'interno del suo locale, e che ad appenderla sia stata la stessa parte attrice .Tali elementi sono sufficienti a far sorgere a carico del convenuto la responsabilità di cui All'art. 1783 c.c. ultimo comma...*”.

²⁹ Cass. Civile, sez. III, 29 gennaio 1981 n. 690 “...*Gli obblighi inerenti alla custodia e la conseguente responsabilità ex recepto a carico dell'albergatore scaturiscono dalla conclusione del contratto di albergo, alla quale le parti possono addivenire anche per facta concludendi, quali, salva prova contraria, la richiesta di custodia di cose e la loro traditio nelle mani e nella disponibilità dell'albergatore, indipendentemente dall'assegnazione di una camera al cliente, che può avvenire anche succesivamente*”.

temporanea collocazione dell'oggetto portato in albergo per tenerlo a disposizione d'uso).³⁰

La seconda ipotesi in cui ricorre la responsabilità illimitata dell'albergatore, riguarda i danni relativi a cose che quest'ultimo si è rifiutato di ricevere in custodia, pur avendo l'obbligo di accettarle.

La norma, innovando rispetto al regime precedente, indica specificamente le categorie di oggetti che l'albergatore ha l'obbligo di accettare. Per quanto riguarda le carte-valori e il denaro contante non sorgono particolari problemi: l'albergatore dovrà custodire, oltre al denaro, anche assegni, carte di credito, titoli di stato ed in genere i titoli di credito ³¹.

Di più difficile interpretazione è l'espressione "*oggetti di valore*".

Tale espressione, infatti, è di per sé equivoca o quanto meno imprecisa, poiché ogni oggetto del mondo fisico, in quanto suscettibile di valutazione economica, ha un valore; da ciò deriva per l'interprete una certa difficoltà nel tentare una classificazione dettagliata degli oggetti che sembra possibile inquadrare in questa categoria.

³⁰ Corte Appello Milano, 19.11.1971: "...si è negata l'esistenza di un accordo circa l'affidamento in custodia nella semplice consegna di una pelliccia al cameriere di un ristorante privo di guardaroba".

³¹ BONILINI, *op. cit.* 135.

Vanno considerati tali non solo i preziosi, ma tutti quegli oggetti che, in rapporto alle condizioni socio-economiche del cliente, hanno una certa consistenza economica ³².

Solo al ricorrere di particolari circostanze, l'albergatore può opporre un legittimo rifiuto alla richiesta di custodia del cliente, così escludendosi la responsabilità illimitata ed applicandosi la disciplina prevista per le cose semplicemente portate in albergo, sancita dall'articolo 1783 del codice civile ³³. Si ha rifiuto giustificato quando si tratta di oggetti pericolosi, che rischiano cioè, anche solo potenzialmente, di determinare un danno tanto alle persone quanto alle cose. E' evidente, tuttavia, l'impossibilità di predeterminare un catalogo degli oggetti pericolosi, sicchè sarà il giudice, caso per caso, a stabilire se il rifiuto opposto dall'albergatore sia idoneo ad esonerarlo dalla responsabilità illimitata per i danni conseguenti alla mancata ricezione della cosa.

Può trattarsi, poi, di oggetti che abbiano un valore eccessivo o natura ingombrante, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo.

In forza di questi ultimi elementi di riferimento, è possibile quindi rapportare l'eccesso di valore o di ingombro al tipo di

³² V. GERI, *op. cit.*, 210.

³³ Trib.Trieste 18-9-75, in GI, 1976, I, 2, 280 "...all'atto del deposito l'albergatore deve essere informato dal cliente del valore della cosa consegnata onde consentirgli di rifiutare eventualmente la custodia per eccessivo valore. In sostanza, quindi, non vi è responsabilità illimitata dell'albergatore sulle cose contenute in un involucro che gli viene consegnato in

albergo volta per volta considerato ed ottenendo così, in sede giudiziale, soluzioni equitative in ordine alla responsabilità ³⁴.

L'ultimo comma della disposizione in esame attribuisce all'albergatore la facoltà di esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. Si discute sulle conseguenze di un'eventuale risposta negativa del cliente ad una tale richiesta; la *ratio* della disposizione sembra lasciare intendere che la richiesta serve per agevolare l'albergatore nell'espletamento della custodia e per evitare controversie al momento della restituzione. In vista di ciò, e considerata la formulazione della norma, sembra si possa concludere che l'albergatore si viene a trovare, in presenza di un rifiuto da parte del cliente, in una situazione analoga a quelle che giustificano il suo rifiuto di accettare le cose senza con ciò incorrere nel rischio di essere illimitatamente responsabile.

La richiesta dell'albergatore, però, dovrà risultare ragionevole, nel senso che, valutata alla stregua del principio di buona fede, dovrà basarsi su effettive esigenze a che le cose date in custodia siano racchiuse in un involucro. Qualora invece si riscontri che la richiesta dell'albergatore non trova

deposito, quando il cliente non avverte che in esso sono contenuti valori o denaro e non precisi il loro valore onde permettere al ricevente di precisare l'oggetto della sua obbligazione".

³⁴ V. GERI, *op. cit.*, " ...si ritiene, ad esempio, legittimo per eccesso di valore dell'oggetto il rifiuto di custodire ingenti somme di denaro contante, non solo da parte di una modesta locanda, tenuto conto del criterio dell'importanza dell'albergo, ma anche da parte della direzione di un albergo di elevata categoria, che sia del tutto priva di locali di sicurezza e del relativo personale, sulla base del riferimento al diverso criterio delle condizioni di gestione dell'albergo".

fondamento in reali esigenze e può quindi considerarsi pretestuosa, lo scontro dei due rifiuti si risolve a favore del cliente. Inoltre alla richiesta dell'albergatore non dovrà sottendere una volontà diretta al raggiungimento di altri effetti.

In ordine all'onere della prova vigono i principi generali. Pertanto il cliente che pretende il risarcimento dei danni, deve dimostrare oltre l'ammontare del danno subito, anche l'esistenza di un valido contratto d'albergo ³⁵ che si è visto essere il presupposto dell'accessorio ed eventuale contratto di deposito in albergo e anche l'affidamento delle cose in custodia ³⁶.

Qualora poi il danno verta su cose che il cliente intendeva consegnare in deposito, ma che l'albergatore ha rifiutato di ricevere pur avendone l'obbligo, graverà sull'albergatore la prova che il rifiuto opposto al cliente era giustificato alla luce dei criteri di cui al secondo comma della norma in questione.

Quanto ai mezzi di prova utilizzabili, non sussiste alcuna limitazione se non quelle che discendono dai principi generali.

La prassi peraltro dimostra che all'atto di costituzione del deposito viene, di regola, rilasciata al cliente una ricevuta sommariamente descrittiva del bene consegnato, sicchè il

³⁵ FIORENTINO, op. cit. p. 124.

cliente danneggiato non avrà alcuna difficoltà a provare il contratto di deposito ³⁷.

4) LIMITI DI RESPONSABILITÀ (ART. 1785 C.C.)

La norma in esame prevede particolari cause di esonero di responsabilità per l'albergatore e si sostituisce alla precedente disposizione contenuta nell'articolo 1784 comma III.

Prima di iniziare la disamina particolareggiata di ciascuna di queste cause esonerative della responsabilità è necessario indicare l'ambito di applicabilità della disposizione in commento. A questo proposito la norma è singolarmente chiara; infatti consente di affermare che le figure di esonero in essa contemplate sono riferibili sia alla responsabilità limitata per cose introdotte in albergo, sia a quella illimitata per oggetti consegnati in custodia.

All'elencazione di tali cause si attribuisce carattere tassativo, per cui l'albergatore non potrà richiamare nessun altro evento liberatorio al di fuori di quelli ivi espressamente richiamati. La sussistenza di una delle cause esonerative predette, deve essere provata dall'albergatore, poiché la presenza di una di queste, comporta l'esenzione da responsabilità e pertanto il

³⁶ G. BONILINI, op. cit., afferma che "la causa ignota del danno viene infatti posta a carico dell'albergatore medesimo, il quale non può liberarsi neppure provando di aver tenuto un comportamento diligente".

³⁷ G. BONILINI, op. cit. p. 137.

diritto, in capo all'albergatore, di non corrispondere alcuna somma al cliente danneggiato.

Ai sensi dell'art. 1785 c.c. : “ L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

a forza maggiore;

alla natura della cosa “³⁸

I fatti esonerativi previsti dalla norma sono cause estranee alla sfera di organizzazione e vigilanza dell'albergatore ed impediscono il sorgere della responsabilità in quanto interruttivi del rapporto causale, legalmente presunto, tra condotta dell'albergatore ed evento dannoso.

L'albergatore per liberarsi non può limitarsi a dimostrare la propria diligenza, cioè la mancanza di colpa: deve invece fornire la prova positiva del concreto ricorso di una delle esimenti previste dalla norma.

a) Qualsiasi fatto del cliente che possa essere ritenuto causa adeguata ed esclusiva del danno, libera da ogni responsabilità l'albergatore, interrompendo la relazione eziologia tra la sua

³⁸ BONILINI, op. cit., il quale afferma che “ dal canto suo l'albergatore, nel caso in cui il danno verta su cose che il cliente intendeva consegnare in deposito, dovrà provare che il rifiuto opposto al cliente era assistito da una delle predette cause di giustificazione”.

condotta, anche meramente omissiva, e il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa ³⁹.

Soggetti equiparati al cliente, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'albergatore per fatti lesivi ad essi imputabili, sono in primo luogo gli accompagnatori, quali familiari ed amici; inoltre i dipendenti, tra i quali sono da annoverare i domestici, i segretari, gli impiegati, i commessi in genere; infine, i visitatori che possono essere sia estranei sia persone albergate in visita al cliente.

La *ratio* dell'esonero è di tutta evidenza: il fatto lesivo, in questa ipotesi, si collega direttamente all'agire del cliente o di persone che per volontà di questi sono poste in grado di arrecare danno alle sue cose, al di fuori di ogni possibile controllo dell'albergatore ⁴⁰.

Innovando rispetto alla normativa previgente, che faceva riferimento alla colpa grave del cliente, l'attuale disposizione non soltanto non distingue il grado della colpa, attribuendo pertanto rilevanza anche alla colpa semplice, ma prevedendo semplicemente il fatto del cliente, elimina il riferimento a qualsiasi elemento soggettivo.

³⁹ Tribunale di Milano, 7 maggio 1992 ha affermato che, “*La responsabilità prevista dall’art. 1783 comma 2 c.c., che riguarda le cose che si trovano in albergo nel tempo nel quale il cliente dispone degli alloggi, presuppone esistente un contratto di albergo valido ed efficace tra le parti. Ricorre l’esimente da responsabilità di cui all’art. 1785 c.c. nell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia dovuto alla condotta avventata ed imprudente del cliente*”.

⁴⁰ FIORENTINO, *op. cit.*, 123.

Qualora con il fatto lesivo del cliente e dei soggetti a lui equiparati concorra anche il fatto dell'albergatore, questi torna ad essere responsabile, salva in ogni caso la moderazione del risarcimento per effetto del concorso del fatto del cliente (art. 1227 c.c.).

b) Il secondo dei fatti esonerativi previsti dall'art. 1785 è la forza maggiore.

Già nel diritto romano “ *la vis cui resisti non potest* “, costituiva una causa tipica di esclusione della responsabilità dell'albergatore.

L'efficacia esimente della forza maggiore veniva espressamente prevista dall'art. 1868 del codice abrogato. Il testo originario del codice del 1942, all'art.1784, faceva invece riferimento al caso fortuito. La norma del ' 78 ha ripristinato il richiamo alla forza maggiore estendendola anche al caso di sottrazione laddove, nel vecchio comma III dell'articolo 1784 del codice civile, il fortuito fungeva da esimente solo in ordine alla perdita e al deterioramento delle cose dell'ospite, non anche alla sottrazione delle stesse. Le due formule possono tuttavia considerarsi sostanzialmente equivalenti e indicano lo stesso concetto di evento inevitabile: la responsabilità non sorge se il danno è prodotto da forze inarrestabili, cui l'albergatore non

può in alcun modo opporsi perché del tutto estranee alla sua sfera di controllo e di organizzazione ⁴¹.

In questa prospettiva si deve riconoscere efficacia esonerativa, per esempio, a calamità naturali di rilevante portata, ma non al furto, pur se dal ladro realizzato con particolare abilità o con l'impiego di mezzi non comuni. L'adozione delle misure opportune ad impedire la sottrazione di cose del cliente, rientra nella sfera organizzatoria dell'imprenditore: se egli ha predisposto adeguati sistemi di sicurezza, ma il furto si verifica ugualmente - grazie, per esempio, alla eccezionale destrezza del ladro - l'albergatore dovrebbe rispondere del danno, limitatamente o illimitatamente, *ex artt. 1783 e 1784 c.c.*, non potendo comunque invocare nè la mancanza di colpa, né la forza maggiore; se invece risulti che la sottrazione della cosa sia stata consentita dalla omissione delle normali cautele da parte dell'albergatore o dei suoi ausiliari questi risponderanno senza limitazioni, *ex art.1785 bis*, anche se per esempio si tratti di oggetti non consegnategli in custodia ⁴².

⁴¹ Trib. Di Venezia 14 febbraio 1986 "*La sottrazione dei valori dalla cassetta di sicurezza attuata mediante rapina costituisce un caso di forza maggiore, come tale esonerativo della responsabilità dell'albergatore verso il cliente*".

⁴² Trib. di Milano, 23 luglio 1996: "*La responsabilità dell'albergatore per la sottrazione dei beni portati dal cliente nell'albergo e rimasti nella disponibilità di quest'ultimo presso la stanza, è illimitata nell'ipotesi in cui sia avvenuta a causa di una rapina effettuata nella notte da alcuni malviventi, penetrati nell'albergo dalla porta di ingresso che sia stato loro aperta da un dipendente dell'albergatore senza alcuna cautela nell'accertare l'identità di coloro che chiedevano di entrare*".

Secondo la giurisprudenza largamente prevalente, costituisce sempre forza maggiore la rapina in quanto fatto eccezionale non contrastabile e non prevedibile da parte dell'albergatore con l'impiego dell'ordinaria diligenza. La valutazione deve essere fatta anche con riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto ⁴³.

c) Infine, l'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti alla natura della cose. Questa figura di esonero, già presente nel testo precedente, ricompare nel nuovo con qualche adattamento.

Si tratta di caratteristiche intrinseche e di vizi della cosa, che determinano eventi lesivi del tutto estranei all'attività alberghiera e che l'albergatore non ha alcun obbligo di prevedere, né di tentare di impedire ⁴⁴.

Poiché la norma si riferisce sia alla responsabilità limitata che a quella illimitata, essa attribuisce natura esimente anche ai vizi delle cose che sono state consegnate in custodia all'albergatore: l'albergatore potrà avvalersi di questa esimente se riuscirà a dimostrare che, nonostante abbia seguito quella diligenza particolare che la sua posizione di imprenditore qualificato richiede, il danno si è verificato perché le

⁴³ Cass. 21 dicembre 1990 n. 12120: "... *La sottrazione, con violenza o con minaccia, delle cose consegnate all'albergatore costituiscono forza maggiore solo quando il fatto è avvenuto in circostanze tali da renderlo assolutamente imprevedibile*".

caratteristiche della cosa erano tali da comportarne il suo verificarsi, o, al più, lo stesso si sarebbe potuto evitare, osservando però particolari cognizioni tecniche che l'albergatore non è tenuto a conoscere.

5) LA RESPONSABILITÀ PER COLPA DELL'ALBERGATORE (ART. 1785 BIS C.C.)

L'articolo 1785 *bis* del codice civile contempla un ulteriore caso di responsabilità illimitata che riguarda i danni subiti dalle cose del cliente portate in albergo ma non consegnate. Tale responsabilità si fonda sull'esistenza della colpa dell'albergatore o dei soggetti assimilati.

Il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose del cliente sono, in questa ipotesi, da ricondurre a comportamento negligente dell'albergatore o di un suo ausiliario e si configurano come uno specifico inadempimento del contratto d'albergo ⁴⁵.

A norma dell'art. 1785 *bis* del codice civile, " l'albergatore è responsabile, senza che gli si possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari ".

⁴⁴ FIORENTINO, *op. cit.*, 124.

⁴⁵ CARNEVALI, *op. cit.*, 144 .

L'articolo in esame è stato modificato rispetto a quello precedente: al posto della colpa "grave" dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari, infatti, oggi è sufficiente la colpa lieve di costoro per far scattare la responsabilità illimitata. Sotto questo aspetto la tutela del cliente risulta indubbiamente rafforzata rispetto a quanto avveniva in precedenza. Considerando peraltro la normativa nel suo complesso, non si può non affermare che la soppressione dell'aggettivo "grave" con riferimento alla colpa dell'albergatore è compensata dalla parallela soppressione del medesimo aggettivo "grave" con riferimento alla colpa del cliente di cui all'articolo 1785 n.1 del codice civile: la prima gioca a favore del cliente, la seconda invece a suo favore ⁴⁶.

Il termine "colpa" è ovviamente usato dalla norma nel senso più ampio, e ricomprende il dolo, la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia, l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline ⁴⁷.

Quanto all'onere della prova della colpa, la sua disciplina non può essere dedotta dalle norme generali sull'inadempimento, ma deve essere ricercata con un'analisi delle norme speciali in tema di responsabilità dell'albergatore. Ci si avvede allora che ciascuna delle tre ipotesi di responsabilità introdotte con la legge n. 316 del 1978 (artt. 1783, 1784 e 1785-bis c.c.) si

⁴⁶ U. CARNEVALI, op. cit. p. 143.

fonda su determinati presupposti, la cui prova spetta - in base alla regola generale (art. 2697 c.c.) - a chi pretende il risarcimento. Chi intende avvalersi della responsabilità ex articolo 1783 c.c. deve provare, oltre alla qualità di cliente e al danno subito, anche l'introduzione delle cose portate in albergo; chi ricorre all'articolo 1784 c.c. deve provare la consegna delle proprie cose all'albergatore o l'ingiustificato rifiuto di costui a riceverle; infine chi pretende di far valere una responsabilità illimitata dell'albergatore è tenuto a provare l'introduzione delle cose in albergo ma, soprattutto, la colpa dell'albergatore.

La giurisprudenza ha affermato la responsabilità soggettiva dell'albergatore o dell'imprenditore assimilato che: a) tiene usualmente sul bancone del portiere la chiave della cassaforte in cui sono stati riposti i gioielli affidatigli in custodia ⁴⁸; b) non munisce la camera di chiusure adeguate ⁴⁹; c) omette la

⁴⁷ U.CARNEVALI, *op. cit.* 1979, 143.

⁴⁸ Cass. civile sez III, 21 dicembre 1990 n. 12120, *"In tema di responsabilità dell'albergatore ex recepto per mancata restituzione di cose consegnategli dal cliente il rinvio fatto dall'art. 1786 c.c. al principio della diligenza del buon padre di famiglia comporta la ricezione dei canoni generali di cui all'art. 1176 c.c. nella loro interezza, nel senso che, avvenendo il deposito nelle mani dell'albergatore in dipendenza della conclusione del contratto di albergo, la diligenza da lui dovuta deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata, cioè tenendo presente non solo l'ordinaria previdenza e cautela dell'uomo medio ma altresì il comportamento che relativamente alla custodia delle cose ricevute in consegna viene comunemente praticato da parte di coloro che esercitano la medesima professione, e così senza potersi prescindere dal valore della cosa consegnata nonché della categoria, importanza e condizioni di gestione dell'albergo". Nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto non corrispondente a doverosa diligenza nella custodia di gioielli, la usuale conservazione delle chiavi della cassaforte nel bancone del portiere".*

⁴⁹ Cass. civile sez. III, 22 febbraio 1994, n. 1684 *"L'albergatore risponde illimitatamente della sottrazione di oggetti preziosi anche se non gli sono stati consegnati, quando sia provata la sua colpa. Nella specie la S.C. conferma la sentenza dei giudici di merito, che avevano*

diligente custodia della chiave della camera, consentendo così ad uno sconosciuto di impossessarsene e di rubare le cose del cliente; d) avendo collocato l'attaccapanni nei pressi dell'ingresso, senza adottare alcuna cautela, consente il furto di una pelliccia da parte di uno sconosciuto ⁵⁰.

Quanto al comportamento colposo rilevante, esso può consistere non solo in un atto singolo ed isolato, ma anche più in generale in una negligente organizzazione dell'impresa, in cui manchino gli accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati con sé dal cliente ⁵¹.

Per i danni alle cose del cliente dovuti a colpa degli ausiliari e dei familiari, l'albergatore non è responsabile quando costoro abbiano operato su richiesta dei clienti, e sotto la loro direzione ⁵².

accertato la colpa grave dell'albergatore con riferimento al fatto che le porte delle camere potevano essere aperte con una qualsiasi delle chiavi a disposizione dei clienti".

⁵⁰ Cass. civile sez. III, 27 febbraio 1984 n. 1389 "...la colpa richiesta non deve necessariamente inerire ad un'azione od omissione successiva all'instaurarsi del rapporto, bensì può scaturire dalla stessa organizzazione dell'impresa, per imprudente omissione di accorgimenti idonei a salvaguardare i beni del cliente".

⁵¹ Cass. civile, sez. III, 27 febbraio 1984 n.1389 "Ai fini della responsabilità illimitata dell'albergatore e dei soggetti equiparati dall'art.1786 c.c. per la sottrazione di cose dei clienti, anteriormente alle modificazioni introdotte della L. 15 febbraio 1977 n. 35 e dalla L. 10 giugno 1978 n. 316, la colpa richiesta dall'art. 1784 c.c. non deve necessariamente inerire ad un'azione od omissione successiva all'instaurarsi del rapporto tra gestore del locale e cliente, bensì può scaturire dalla stessa organizzazione dell'impresa, per imprudente omissione di accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati con se dal cliente ". Nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato la responsabilità in questione del titolare di un negozio di parrucchiere nei confronti di una cliente la cui pelliccia, appesa al suo arrivo nel locale all'attacapanni posto accanto all'ingresso, era sottratta sottratto da uno sconosciuto".

⁵² FRAGALI, *op. cit.*, " ...così per i dipendenti, quando conducono una autovettura del cliente ad una rimessa da una rimessa, su richiesta di lui e senza l'autorizzazione dell'albergatore".

6) OBBLIGO DI DENUNCIA DEL DANNO (ART. 1785 *TER*)

Un'ulteriore causa di esonero da responsabilità per l'albergatore e gli imprenditori ad esso assimilati, che si aggiunge alle tassative ipotesi del fatto del cliente, della forza maggiore e della natura della cosa, è contemplata dall'art. 1785 *ter* c.c., che è stato inserito nel corpus codicistico in virtù della legge 10 giugno 1978, n. 316.

Tale norma, rubricata " obbligo di denuncia del danno", prevede che al di fuori della colpa personale dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari, il cliente non potrà valersi delle disposizione in tema di deposito in albergo se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Nonostante la nuova disposizione, come del resto quella precedente, menzioni l' " obbligo " di denuncia del danno da parte del cliente, gli interpreti ritengono che la norma si riferisca alla classica figura dell' " onere ". Questo ricorre ogni volta ad un soggetto viene attribuito un potere, il cui esercizio è condizionato ad un adempimento che, a differenza dell'obbligo, è previsto nel suo stesso interesse; esso non viene imposto dall'ordinamento, e non si prevedono sanzioni per le ipotesi in cui non venga attuato.

Il nostro codice civile, prevede altre norme in cui è possibile riscontrare la medesima situazione soggettiva prevista dall'articolo 1785 *ter* c.c..

A titolo esemplificativo si può ricordare l'art 1495 c.c., il quale fa decadere il compratore dal diritto alla garanzia, a seguito della mancata denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

Nell'ambito degli atti umani, la denuncia è un atto giuridico in senso stretto con funzione collaborativa rispetto all'attività propria del destinatario e, pertanto, deve provenire dal cliente o dalle persone a lui vicine, quali ospiti, invitati, visitatori, accompagnatori o suoi familiari; deve essere rivolta all'albergatore o alle persone autorizzate dalla legge a riceverla.

Ai fini della sua efficacia, i caratteri e gli eventuali vizi della volontà dell'agente, o la sua capacità giuridica o naturale, non hanno alcuna importanza ⁵³.

Tale denuncia si configura come una dichiarazione unilaterale recettizia che produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata. Ai fini della sua efficacia non è prevista alcuna forma, per cui si ritiene sufficiente una semplice denuncia verbale; il cliente assolve il

⁵³ S. Balzaretti, in Responsabilità civile, 1994.

relativo onere portando con qualsiasi mezzo a conoscenza dell'albergatore il fatto dannoso accadutogli ⁵⁴.

Appare chiaro come la *ratio* giustificatrice dell'esonero da responsabilità, risieda nell'esigenza di porre l'albergatore in grado di svolgere tempestive indagini sulla causa dell'evento dannoso e di adoperarsi per la sua cessazione ⁵⁵.

Attraverso tale cooperazione il legislatore intende insomma ridurre il numero delle controversie e limitare il rischio dell'albergatore, allo scopo di garantirgli un preciso diritto di informazione, in un campo caratterizzato spesso dalla non conoscibilità di oggetti che si trovano all'interno della camera d'albergo, in particolare:

La novella del 1978 vuole inoltre evitare che ci siano delle situazioni pendenti al termine del soggiorno

Il vigente articolo 1785-*ter* del codice civile parla di deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo:

- il deterioramento può derivare da manomissione altrui o dalla natura della cosa;
- per sottrazione s'intende un'asportazione dolosa, spesso dovuta a furto, rapina, appropriazione ecc.;

⁵⁴ G. Bonolini, in U. Carnevali-G. Bonolini, Commento alla legge 10 giugno 1978, n. 316, sub. art. 1785-*ter* c.c., in *Le nuove leggi civili commentate*, 1979, 148.

⁵⁵ FIORENTINO, *op cit.*, 124.

Se il cliente non rispetta l'onere della denuncia, l'albergatore è esonerato da responsabilità.

All'omissione della denuncia il vigente articolo 1785-ter equipara la denuncia presentata con " ritardo ingiustificato ".

La non conoscenza del fatto giustifica il ritardo, a meno che si possa affermare che tale ignoranza è dovuta a negligenza o indifferenza imputabile al cliente ⁵⁶.

Giusta l'applicazione dell'art. 2697 c.c., la prova del ritardo ingiustificato o dell'omissione della denuncia, sembra gravare sull'albergatore, trattandosi di fatto estintivo della responsabilità a suo carico ⁵⁷.

Il cliente dovrà quindi dimostrare l'esistenza di un valido contratto di albergo, l'evento dannoso, il suo ammontare ed il fatto che si sia verificato nei locali o nell'ambito di custodia diretta dell'albergatore, il quale, solo dopo tale prova, avrà l'onere di provare i fatti che escludono la sua responsabilità, a norma degli artt. 1785 e 1785-ter c.c..

Se l'albergatore dichiara di essere disposto a rispondere anche nell'ipotesi che non gli sia stata subito comunicata la distruzione o la sottrazione della cosa, tale impegno va considerato pienamente valido ed operante, come tutti gli aggravamenti e le

⁵⁶ FREGALI, *op. cit.*, 986.

⁵⁷ FUNAIOLI, *op. cit.*, 444, afferma che " *l'indugio non scusabile, provato dall'albergatore, nella denuncia per il danno a cose non consegnategli in custodia, ponendo questi in più difficili condizioni circa l'accertamento della causa e dell'ammontare del danno per l'eventuale recupero, fa perdere al cliente il favore della legge*".

assunzioni di responsabilità a carico dell'albergatore ed a favore della parte più debole, identificata dal legislatore nel cliente. Al contrario, sarebbe nullo il patto che rendesse ancor più gravoso tale onere, rispetto a quanto prevede l'art. 1785-ter c.c.⁵⁸.

7) LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Attraverso l'obbligo risarcitorio dell'albergatore, nei limiti che talvolta lo caratterizzano, l'ordinamento tende a porre il cliente in una situazione patrimoniale tendenzialmente equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa non fosse stata sottratta o danneggiata.

Si ritiene, infatti, che al cliente danneggiato spetti una somma pari al prezzo di mercato del bene al momento della liquidazione⁵⁹.

Occorre, però, precisare che il valore corrente della cosa non è che una parte del danno emergente: deve invece essere risarcita ogni ulteriore perdita subita dal cliente in conseguenza del deterioramento, della distruzione o della sottrazione del bene, nonché l'eventuale lucro cessante, secondo le regole generali della responsabilità debitoria (Artt.

⁵⁸ GERI, *op. cit.*, 214.

⁵⁹ MEZZASOMA, *La responsabilità civile dell'albergatore*, *Rass. Dir. Civile*, 1990, 555 ss..

1223 e ss.), salva l'eventuale applicabilità della limitazione prevista dall'art. 1783, ultimo comma ⁶⁰.

Anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di sottolineare che l'obbligazione risarcitoria dell'albergatore ha natura di debito di valore, soggetto alla rivalutazione monetaria e produttivo di interessi a decorrere dal giorno dell'evento dannoso ⁶¹.

Ovviamente, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), l'onere della prova del pregiudizio subito grava, in ordine all'*an* e al *quantum*, sul cliente attore che formula la domanda di risarcimento.

Nel caso, non infrequente, in cui il cliente non sia in grado di dimostrare l'esatto ammontare del danno, la liquidazione potrà essere effettuata dal giudice in via equitativa, a norma dell'art. 1783 ultimo comma che, riguardo alle fattispecie di responsabilità illimitata, non svolge alcuna funzione e non può essere assunto neppure in mancanza di altri elementi, quale criterio di valutazione del danno.

⁶⁰ Art. 1223 c.c.: “Risarcimento del danno. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, sia il mancato guadagno, in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta”.

⁶¹ Cass. civile sez. III, 22 febbraio 1994, n.1684.

8) L'ARTICOLO 1785 *QUATER* DEL CODICE CIVILE

L'art. 1785 *quater* c.c. dispone che “Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore”.

La disposizione, che rende inammissibile qualsiasi esclusione o limitazione convenzionale della responsabilità diversa da quelle previste dalla legge confermando il carattere inderogabile della disciplina speciale in materia di deposito alberghiero, riproduce l'analogo principio contenuto nell'originaria versione dell'art. 1784 c.c.⁶², modificandolo in parte.

Le innovazioni hanno determinato una estensione del divieto, in primo luogo con riferimento all'ambito di applicazione: mentre nella precedente formulazione la nullità si riferiva esclusivamente alle clausole riguardanti la responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo ma non consegnate, il nuovo dettato legislativo comprende anche l'ipotesi della responsabilità relativa alle cose consegnate in custodia. In secondo luogo, l'estensione opera con riferimento all'oggetto della nullità, in quanto il nuovo testo dichiara nulli non solo i patti esonerativi o limitativi della responsabilità, ma anche le semplici dichiarazioni unilaterali di cui si ribadisce

⁶² FRAGALI, *op. cit.*, 988: “E' nullo ogni patto diretto a regolare in modo più favorevole per l'albergatore l'obbligazione di risarcimento che sullo stesso grava relativamente alle cose immesse dal cliente”.

l'inettitudine a ridurre la responsabilità dell'albergatore ⁶³. La *ratio* della nullità sancita dall'articolo in esame è stata individuata nell'esigenza di assicurare al cliente una effettiva posizione contrattuale di parità con l'albergatore, in considerazione della necessità della custodia della quale il cliente abbisogna, e di conservare integro il contemperamento di interessi realizzato dal legislatore attraverso le disposizioni codicistiche sulla responsabilità dell'albergatore ⁶⁴.

9) LIMITI DI APPLICAZIONE (ART. 1785 *QUINQUIES* C.C.)

L'articolo 1785 *quinquies* introduce un particolare limite all'applicazione del complesso normativo risultante dagli artt. 1783- 1785 *quater*, escludendo la sua operatività per il caso di danni ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi e agli animali vivi portati dal cliente nell'albergo o nelle sue pertinenze.

Mentre non si pongono particolari problemi esegetici in relazione alle cose lasciate nei veicoli dei clienti e in relazione agli animali vivi, qualche dubbio potrebbe viceversa sorgere in merito alla portata della parola "veicolo". In essa rientrano le automobili, le motociclette e i motocicli: ma la lettera della norma non autorizza ad escludere le biciclette, i gommoni, i canotti, le barche rimorchiate dall'auto del cliente e simili.

⁶³ BONOLINI, *op. cit.*, 213.

⁶⁴ BUSSOLETTI, *op. cit.*, p.10.

L'articolo in esame non esonera naturalmente l'albergatore da qualsiasi responsabilità per i danni alle particolari categorie di cose del cliente in esso considerate: egli può infatti essere chiamato a rispondere, non in tale sua qualità, ma alla stregua di un qualunque altro soggetto a cui sia imputabile un evento lesivo concernente le cose predette. In particolare, tenuto conto delle fattispecie concrete, sarà necessario distinguere due ipotesi.

Nel caso in cui non sia ravvisabile alcun contratto di deposito, per mancanza di qualunque atto diretto ad attribuire all'albergatore la detenzione dei veicoli, delle cose in esso contenute o degli animali vivi, l'albergatore potrà ritenersi responsabile solo se il fatto sia a lui o ai suoi dipendenti direttamente imputabile, secondo i principi generali in materia di responsabilità per fatto illecito. Si tratta, ad esempio, dei casi in cui l'autoveicolo del cliente sia parcheggiato, col consenso del personale, in uno spazio recintato esterno all'albergo ⁶⁵, ma senza consegna delle chiavi e quindi senza la necessaria *traditio*. Se non ricorrono gli estremi del fatto illecito, il rischio del danneggiamento o del furto di tali oggetti, graverà esclusivamente sul cliente ⁶⁶.

A tanto non si potrà giungere quando si possa affermare l'insorgenza di un vero deposito ordinario, come del resto

⁶⁵ Trib. di Napoli 6 aprile 1979 AC, 1980, 189.

avviene nei parcheggi custoditi, con facoltà del custode, a cui vengono consegnate le chiavi, di spostare il veicolo, di chiuderlo e vietarne l'uso ad alcuno.

Al riguardo, pare opportuno fare riferimento alla sentenza del Tribunale civile di Bologna, sez. V, n. 1570 del 1999, con la quale veniva rigettata la richiesta di risarcimento danni in seguito al furto di un'autovettura Ferrari utilizzata dal pilota Alesi, posteggiata e chiusa a chiave nel parcheggio sotterraneo dell'albergo Donatello di Imola.

Dalle fotografie prodotte in giudizio, si rilevava che nel sotterraneo erano stati apposti, in diversi punti, i cartelli "Parcheggio non custodito", in quattro lingue e che tali cartelli erano ben visibili.

E' evidente che il titolare dell'impresa alberghiera che pone in un'area destinata alla sosta dei veicoli un cartello con quella indicazione, manifesta chiaramente l'intento di escludere ogni sua responsabilità.

Inoltre dalle dichiarazioni dei due portieri dell'albergo, raccolte durante il processo, si evince che: " nei giorni in cui si svolgono manifestazioni sportive all'autodromo di Imola, l'autorimessa rimane aperta e, solo a richiesta dei proprietari delle vetture, queste vengono custodite in altre autorimesse chiuse a chiave".

⁶⁶ CARNEVALI, *op. cit.*, 155.

Al caso concreto sopra elencato è quindi applicabile l'art. 1785 *quinquies* del codice civile.

Lo stesso principio vale per gli animali vivi che l'albergatore non abbia voluto ricevere in custodia diretta, ma ne abbia consentita l'introduzione.

L'eventuale loro uccisione, ferimento o sottrazione nell'ambito alberghiero, non attribuibile direttamente all'albergatore o ai suoi ausiliari, lascerà del tutto immuni questi ultimi da responsabilità sia illimitata che limitata.

Al contrario questi potranno essere considerati responsabili se il fatto sia loro direttamente imputabile, secondo i principi generali in materia di responsabilità per fatto illecito (artt. 2043 e 2049 c.c.).

Capitolo Terzo

LA RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE PER I DANNI

ALLA PERSONA DEL CLIENTE.

1) PREMESSA

Alle norme che regolano, in modo analitico e circostanziato, la formazione e l'esecuzione del contratto si accompagnano altre norme, le quali formulano un generale criterio di comportamento al quale le parti devono attenersi: sono le norme che impongono loro di comportarsi, l'una dei confronti dell'altra, secondo buona fede (art. 1375 c.c.).

“Buona fede” altro non significa, se non correttezza o lealtà ed esprime un dovere: il dovere delle parti contraenti di comportarsi con correttezza e lealtà in relazione alle concrete circostanze di attuazione del contratto e si sostanzia nei doveri di avviso, informazione, solidarietà e protezione della persona e dei beni della controparte. Ha, perciò, il medesimo significato di quel più generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) che il vigente codice civile impone al debitore e al creditore.

Questo dovere generale di buona fede ha, come quello ancor più generale di correttezza fra debitore e creditore, la funzione di colmare le inevitabili lacune legislative: la legge, infatti, non

può prevedere tutte le possibili situazioni e non può sempre prevenire, con apposite norme, gli abusi che le parti possono commettere l'una a danno dell'altra. La legge, infatti, prevede solo le situazioni più comuni e ricorrenti.

Il principio generale della correttezza e della buona fede consente di identificare altri divieti e altri obblighi oltre a quelli disciplinati dalla legge e offre criteri per colmare eventuali lacune che il nostro sistema legislativo può rivelare nella molteplicità e varietà delle situazioni della vita economica e sociale.

La violazione di tale principio dà luogo a responsabilità contrattuale.

Le regole, non scritte, della correttezza e della lealtà sono regole di costume: corrispondono a ciò che un contraente di media correttezza o lealtà si sente in dovere di fare o di non fare; e si dovrà tener conto del livello medio di correttezza di quel dato settore economico o sociale cui il contratto si riferisce.

Spetta al giudice stabilire, in concreto, ciò che è secondo buona fede o è contrario alla buona fede; tuttavia il giudice non dovrà avvalersi di un proprio concetto di correttezza o di lealtà, bensì dovrà tener conto delle regole del costume che, talvolta, possono essere più elastiche e spregiudicate del suo personale concetto di correttezza.

Pertanto l'applicazione della clausola generale di buona fede non è applicazione della legge, ma è diritto giurisprudenziale: applicazione di *regulae iuris* create dal giudice, a ciò abilitato dalla legge ⁶⁷.

Il contratto d'albergo, come ogni altro contratto la cui esecuzione può incidere sull'integrità o incolumità della persona umana (si pensi per esempio al trasporto di persone, all'assistenza sanitaria, alle prestazioni di estetisti) impone all'albergatore il "dovere di protezione" del cliente.

Di "doveri di protezione", in realtà, la dottrina ha parlato come di obblighi rivolti a prevenire o allontanare danni dalla sfera di interessi della controparte, quando l'altro, per la sua posizione relativa al rapporto obbligatorio, ha la possibilità tanto di pregiudicarli quanto di tutelarli. Questa situazione, ponendo uno dei due contraenti in uno stato di soggezione o dipendenza rispetto all'altro, finisce per lasciare a quest'ultimo il potere di tutelare o di trascurare il valore della persona che a lui si affida o che da lui dipende: " ed è precisamente in tale potere o possibilità di protezione che va individuato il presupposto della qualificazione giuridica in termini di dovere".

Che una tale situazione si verifichi nel rapporto nascente dal contratto d'albergo non par dubbio. Basta considerare che il

⁶⁷ F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, vol. II tomo I, p.547.

cliente, durante il periodo in cui alloggia nei locali offerti e gestiti dall'albergatore, affida a costui la sua persona e dalla organizzazione alberghiera dipende la vita che vi svolge quanto a condizioni di sanità ambientale, di igiene, di sicurezza, di libertà di movimento e di quant'altro possa incidere sulla salute, sull'incolumità personale, sul riposo e sulla quiete.

Il fatto che il dovere di protezione non corrisponda ad una specifica prestazione, esclude che il cliente possa pretendere l'adempimento coattivo (per esempio: la riparazione di un pavimento sdruciolevole, l'apposizione di un segnale di pericolo, la sostituzione di una serratura insicura), ma la giuridicità del dovere di protezione comporta che quando la violazione di esso "sia stata la causa della lesione di un diritto alla cui tutela il dovere era diretto", il danneggiato avrà diritto al risarcimento. Non a caso, secondo una prassi che va diffondendosi, gli albergatori stipulano polizze di assicurazione a garanzia dei danni sofferti dai clienti durante e a causa del loro soggiorno in albergo (vedi appendice) ⁶⁸.

2) IL DOVERE DI PROVVEDERE ALL'INCOLUMITÀ DEL CLIENTE.

Per effetto del contratto d'albergo, secondo la generale previsione di cui agli articoli 1375 e 1175 del codice civile, l'albergatore ha l'obbligo, per rendere più sicuro e confortevole

⁶⁸ M. LA TORRE, in Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, p. 323.

il soggiorno in albergo, di apprestare idonee misure di sicurezza (corrimano, luci, ringhiere, cartelli ecc.) che consentano al cliente di evitare danni e lo mettano comunque sull'avviso, in merito all'esistenza di eventuali pericoli.

Questo principio è stato affermato energicamente dalla Suprema corte in un'importante sentenza ⁶⁹: “ Il commissario Livraghi, trovandosi alle ore 24 del 14 dicembre 1959 nel salone dell'hotel Cavour in Milano, albergo nel quale egli aveva preso alloggio assieme ad altri colleghi dirigenti della Società Siderurgica Commerciale Italiana ebbe ad un certo punto necessità di recarsi alla toilette, si alzò e si diresse verso un inserviente affinché gli indicasse il locale, il quale gli indicò una porta in fondo al salone. Seguendo l'indicazione avuta, egli si era recato in fondo al salone, aveva spinto una porta a vento, ma, facendo un passo per inoltrarsi, era precipitato nel vuoto senza riuscire ad aggrapparsi o a sorreggersi ad alcunchè. Subito dopo la porta di ingresso si apriva, infatti, la scala che conduceva alla toilette ed il commissario Livraghi non poté vederla in quanto la luce era spenta. Da questo fatto derivarono al Livraghi conseguenza traumatiche di carattere temporaneo e permanente e, naturalmente, notevoli spese.

⁶⁹ Cass. Civile III sez., 21 dicembre 1968, n. 4043. Mentre precedenti sentenze avevano escluso la responsabilità dell'albergatore, adducendo a negligenza o imprudenza del cliente, con questa sentenza la Suprema corte ha stabilito che “...L'albergatore è tenuto a tutelare l'incolumità dei clienti curando che scale, pianerottoli, ballatoi, terrazze e ogni altro sporto siano

Fallito un tentativo di bonario componimento per la resistenza della compagnia assicurativa, il Livraghi, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano, Costantino, Vittorio e Luigi Gallia, nella loro qualità di proprietari dell'albergo, per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni. I convenuti in giudizio contestavano l'esistenza di una qualsiasi colpa affermando che l'ubicazione del locale adibito a toilette non era obiettivamente pericolosa, ne' tale diventava a luci spente posto che vi giungeva la luce del lampadario del salone, che era accesa e che l'inserviente si era offerto e si era incamminato per accendere la luce delle scale e che tale offerta era stata decisamente rifiutata dal Livraghi.

Assunta una prova testimoniale ed eseguito un sopralluogo, il tribunale con sentenza 19 settembre 1962, rigettava la domanda dell'attore e condannava il medesimo al rimborso delle spese giudiziali.

Questo collegio ha già avuto occasione di rilevare che, se l'attività alberghiera non può essere obiettivamente considerata come attività pericolosa, non può tuttavia escludersi che l'albergatore sia tenuto a tutelare l'incolumità dei clienti. Egli cioè deve curare che scale, pianerottoli, ballatoi, terrazze e qualsiasi altro sporto siano opportunamente protetti da parapetti e ringhiere, mantenute

opportunamente protetti; inoltre deve adottare tutte le misure protettive che evitino danni

in costante efficienza; inoltre deve adottare misure protettive anche attraverso l'utilizzazione di personale addetto onde evitare danni che possa derivare ai clienti dall'uso di mezzi o impianti a loro disposizione per renderne il soggiorno più gradevole e confortevole.

In relazione a tali principi non può affermarsi apoditticamente, come ha fatto la corte di merito, che la rampa, per la sua brevità, non avesse bisogno di corrimano senza indicare l'altezza, la lunghezza e la pendenza di tale rampa, che era composta di ben sedici scalini e non si può ritenere, come è stato implicitamente ritenuto, nella sentenza impugnata, che la rampa per il fatto di essere visibile attraverso i riverberi di luce provenienti dagli ambienti circostanti, non costituisse un pericolo per i clienti dell'albergo senza esaminare se, indipendentemente dalla visibilità della rampa, la presenza dei corrimano rispondesse comunque a quelle esigenze di maggiore sicurezza che il cliente ha diritto di pretendere dall'albergatore anche per un soggiorno più gradevole.

In altri termini sarebbe stato necessario considerare con adeguata motivazione, se con la ritenuta distrazione del ricorrente, il quale cadde quando si trovava in uno degli ultimi sedici scalini della rampa, non concorse al determinismo

nell'uso dei mezzi e degli impianti posti al servizio dei clienti".

dell'evento lesivo la mancanza di un qualsiasi dispositivo cui il cliente potesse sorreggersi o aggrapparsi”.

Non esiste, invece, un obbligo di sorveglianza sulle attività dei clienti al fine eventuale di dissuaderli dal tenere un comportamento pericoloso che essi sono liberi di assumere a loro rischio ⁷⁰. L'albergatore, infatti, non è tenuto in alcun modo a provvedere alla custodia del cliente nelle varie attività che questo svolge, e se questo impronta il suo operare ad imprudenza e si espone a pericoli agendo con negligenza, non può pretendere che l'albergatore o chi per esso intervenga a proteggerlo o a dissuaderlo da azioni avventate o rischiose. Nella notte del 16 settembre 1960 si scatenò sulla valle Camonica un violentissimo nubifragio, che interessò, tra gli altri centri della valle, anche la località di Boario Terme.

L'imponenza del cataclisma che seminò distruzione è universalmente nota ed il drammatico ricorso nonché le tracce materiali dell'evento sono ancora vivissimi nella provincia di Brescia.

E' ancora notorio che per effetto dell'improvviso innalzarsi delle acque del fiume Oglio la zona circostante al fiume fu allagata e le onde si innalzarono con una rapidità e violenza mai registrata in precedenza.

⁷⁰ GERI, op. cit., p. 142.

In tale situazione fu invasa dal fiume anche la sala da pranzo dell'albergo Antica Fonte, ma i proprietari dell'albergo provvedettero a far servire il pranzo ai clienti che intendevano consumarlo senza però costringere nessuno a trattenersi a tale scopo in albergo.

Il sig. Fabbri, cliente dell'albergo Antica Fonte, espone nella citazione di primo grado che il servizio fu portato a termine dal personale camminando anche su assaggi che erano stati predisposti nelle zone in cui l'acqua aveva raggiunto una certa altezza ed al lume di poche candele per essere venuta meno la corrente elettrica. Sta di fatto che l'uscita dalla sala da pranzo doveva avvenire attraverso una veranda che consentiva di accedere ad un cortile sopraelevato nel quale non si era verificato alcun allagamento; in effetti l'odierno appellante unitamente alla propria signora e ad altri ospiti, uscì dalla sala attraverso la veranda per accedere al cortile sopraelevato. Senonchè, per ritirare dal guardaroba effetti personali propri e della moglie e dopo averli richiesti invano al personale, il Fabbri decise di entrare in albergo attraverso la porta di ingresso ove erano stati sistemati quei passaggi di fortuna di cui si era servito il personale. Disgraziatamente non aveva notato che quei passaggi erano costituiti da cassette poste alla distanza di circa mezzo metro l'una dall'altra e che erano, in quel momento, semi-sommerse dall'acqua. Considerando l'età

tutt'altro che giovanile, la semioscurità e la malsicurezza delle cassette di legno, il Fabbri tentò l'attraversamento della sala in una situazione ambientale e personale che la prudenza e l'oculatezza avrebbero dovuto sconsigliare, ma la prima cassetta su cui pose il piede cedette di schianto ed il Fabbri cadde a terra riportando le lesioni descritte nei documenti sanitari dimessi. Atteso il violento nubifragio che costituisce esempio scolastico di forza maggiore, non si può addebitare all'albergo una colpa di carattere contrattuale per non aver somministrato ai suoi clienti quelle prestazioni di sicurezza nell'utilizzazione dell'attrezzatura alberghiera che sono dovute al contratto. E allora non rimane che esaminare la causa sotto il profilo del principio generale per cui chi ha violato il precetto del *neminem laedere* è tenuto a risarcire il danno. Ma è evidente che anche sotto tale profilo la pretesa del Fabbri non ha fondamento.

L'albergatore non è tenuto in alcun modo a provvedere alla custodia del cliente nelle varie attività di quest'ultimo che, se impronta il suo operare ad imprudenza e si espone a pericoli, non può pretendere che l'albergatore o chi per esso intervenga a proteggerlo e a dissuaderlo da azioni avventate o rischiose

71.

⁷¹ App. di Brescia, 24 giugno 1964

Al riguardo è intervenuta anche un'altra sentenza, la quale ha affermato che: "L'attività alberghiera non può obiettivamente considerarsi attività pericolosa, onde nessuna assimilazione è possibile tra il contratto di albergo ed il contratto di trasporto di persone o altro contratto che implichi custodia o vigilanza sulle persone; pertanto l'albergatore, pur essendo tenuto a salvaguardare l'incolumità dei clienti e ad adottare in tal senso tutte le misure protettive, anche attraverso la vigilanza del personale addetto, non ha però l'obbligo di vigilare sugli ospiti per impedire che costoro imprudentemente si pongano in situazione di pericolo ⁷².

L'obbligo di sorveglianza, a meno che non sia stato assunto convenzionalmente, non sussiste neppure se il cliente sia un minore o comunque un incapace; infatti, sia la loro vivacità, normale o eccezionale, la vigilanza incombe sempre su chi, per legge o per precetto, deve esercitarla e non sull'albergatore; nessuno, infatti, più e meglio del genitore può conoscere la indole del ragazzo e può scegliere i mezzi più idonei, in aggiunta a quelli normali posti in essere a tutela di tutti, per proteggerlo.

Al riguardo si sono espresse due sentenze in seguito alla tragedia che colpì due bambini, uno di otto anni, alloggiato con i genitori in un albergo, e l'altro di undici, che ivi si era

⁷² Cass. 30 luglio 1958 n. 2778, in Dir. E Giur. 1959, p. 493.

recato in visita al primo. “I due bambini affrontarono una situazione di pericolo, inoltrandosi da soli su di un viottolo accidentato delimitante un fondo rustico adiacente alla terrazza belvedere dell’Albergo Reale di Sorrento, dal quale viottolo, essendosi sporti per raccogliere alcuni frutti di una pianta posta proprio sul ciglio, precipitarono entrambi da ragguardevole altezza sulla sottostante scogliera del mare.

I giudici di appello hanno esplicitamente riconosciuto, con la loro sentenza, che il fondo rustico ed il viottolo che ne segna il limite estremo dalla parte opposta, anche se appartenenti alla stessa albergatrice, rappresentano tuttavia entità nettamente separate e distinte dall'albergo e non ne costituiscono pertinenza. Hanno inoltre accertato gli stessi giudici, con un'indagine insindacabile, che i due ragazzi per raggiungere il viottolo fatale si introdussero nel fondo attraverso un primo cancello alto circa un metro e posto a chiusura, ma trovato tuttavia aperto per mezzo di un varco lasciato nella recinzione, ne scavalcarono poi un secondo debole e basso ed inoltre semiabbatuto. Premessi questi accertamenti, la Corte di merito ha riconosciuto che nulla poteva imputarsi all'albergatrice quale proprietaria del fondo, in quanto il proprietario risponde dei danni che possa riportare chi vi transiti, solo se l'accesso sia libero ed il terreno nasconda pericoli non prevedibili, mentre nel caso *de quo* la situazione

ambientale di pericolo era chiaramente percepibile da chiunque ed inoltre era altrettanto chiaro il divieto d'accesso, essendo il fondo completamente recintato ed il varco protetto da cancello, divieto operativo, ha giustamente osservato la sentenza impugnata, anche nei confronti dei minori ed incapaci incombendo, non sul proprietario del fondo ma chi su essi ha l'obbligo di vigilare e, quindi, di impedire la violazione del divieto stesso. Dopo siffatte censure che sono state oggetto di censura da parte dei ricorrenti incidentali e che del resto sono giuridicamente esatte, la Corte di merito ha tuttavia ritenuto ravvisabile la responsabilità a titolo contrattuale dell'albergatrice in quanto il contratto di albergo importerebbe fra l'altro l'obbligo dell'albergatore di salvaguardare con ogni mezzo l'incolumità personale dei clienti, obbligo che si dice essenziale a tutti quei contratti implicanti attività che fanno riferimento alle persone dei contraenti ed il cui esercizio può comportare pericolo per la loro incolumità.

In altri termini la sentenza configura un obbligo dell'albergatore di restituire sano e salvo il cliente alla cessazione del contratto, obbligo non dissimile da quello che incombe sul vettore in tema di trasporto di persone cui la sentenza stessa fa esplicito riferimento, traendone quindi la conseguenza che l'albergatore sarebbe tenuto a prendere tutte

le cautele opportune ad assicurare l'adempimento di quell'obbligo e se l'albergo ospita anche ragazzi, l'idoneità delle misure protettive dovrebbe altresì essere rapportata alla naturale esuberanza e vivacità di essi che, nel difetto di adeguati poteri di arresto, possono spingerli, soprattutto se riuniti in compagnia, ad imprese audaci e pericolose, tali che nessuna persona adulta oserebbe compiere.

Giunge poi in definitiva la sentenza impugnata a configurare un dovere di vigilanza da parte dell'albergatore sugli ospiti, in particolare sui ragazzi, affermando quanto a questi che anche se debba escludersi che il genitore una volta raggiunto l'albergo, sia sempre e comunque spogliato da ogni dovere di vigilanza sui propri minori e, quindi da tutte le responsabilità, tuttavia deve concludersi che la responsabilità del genitore ha inizio là dove ha termine quella dell'albergatore, nel senso cioè che spetta al genitore vigilare che il figlio, spinto da eccessiva esuberanza, non travolga i mezzi protettivi disposti e si procuri ugualmente quel danno che questi volevano evitargli.

A questi principi non ha aderito questo Supremo Collegio.

Anzitutto sul piano giuridico, deve porsi in rilievo che l'attività alberghiera non può obiettivamente considerarsi attività pericolosa, né per sua natura, né per i mezzi necessari al suo servizio, onde nessuna assimilazione è possibile, sia giuridicamente che logicamente, del contratto di albergo al

contratto di trasporto di persone e ad altri contratti che implicano la custodia e la vigilanza sulle persone.

A vigilanza e custodia del genere l'albergatore è bensì tenuto, in forza degli articoli 1783 e 1784 del codice civile, relativamente alle cose consegnategli o portate in albergo dai clienti, ma è di intuitiva evidenza che di tali particolari disposizioni non è consentito fare applicazione analogica estendendole alle persone.

Con questo non s'intende naturalmente escludere che l'albergatore sia tuttavia tenuto a tutelare l'incolumità dei clienti, ma ciò va inteso nei dovuti limiti”⁷³.

Pertanto le cautele che si richiedono all'albergatore, sono solo quelle che è ragionevole attendersi da lui in relazione anche alle caratteristiche offerte al pubblico dalla sua impresa e ad ogni altra circostanza di luogo e di tempo. In conclusione, dunque, il fatto illecito dell'albergatore si sostanzierà sempre nel mancato apprestamento di quelle cautele che normalmente si attendano da lui e dalla sua impresa⁷⁴.

3) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE.

La giurisprudenza e la dottrina⁷⁵ ammettono da tempo il contemporaneo esperimento dell'azione contrattuale e

⁷³ Cass. civ. 30 luglio 1958, n. 2778, in DG, 1959, p. 493.

⁷⁴ G. BRIZZI, (nota).

⁷⁵ DE CUPIS, Il problema del cumulo delle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, in Annuario Dir. Comp. 1963, p. 249.

dell'azione aquiliana del danno (cioè risarcimento del danno ingiusto) quando un fatto violi contemporaneamente i diritti derivanti da contratto e quelli assoluti propri della persona (il principio generale del *neminem laedere*), indipendentemente da qualsiasi negozio giuridico posto in essere.

Nell'ambito del contratto d'albergo, in caso di danno alla persona del cliente, vengono offesi con un'unica azione lesiva due distinti diritti: quello contrattuale o di protezione che nasce dall'esigenza che impone un minimo di protezione al cliente proprio per fargli godere delle prestazioni alberghiere principali e secondarie, che rappresentano il vero contenuto del contratto, e quello primario dell'integrità ed incolumità della persona ⁷⁶.

Nell'ambito dei danni alla persona è frequente il caso del concorso di colpa del cliente poco accorto e diligente, spesso malgrado avvisi e comunicazioni, nella salvaguardia della propria sicurezza e incolumità.

La contemporanea presenza dei due tipi di azione non cambia la disciplina propria di ciascuna.

Le diversità riguardanti le due diverse forme di responsabilità sono le seguenti: a) il danno risarcibile con riferimento al solo danno prevedibile, nella responsabilità contrattuale quando vi sia colpa e non dolo; b) il regime delle prove: se le cause di

danno rientrano nell'ambito delle prestazioni alberghiere, è sufficiente dare la prova del contratto, della causa dell'evento lesivo e della sussistenza e misura del danno. L'albergatore per liberarsi deve dimostrare che l'adempimento è stato determinato da un'impossibilità a lui non imputabile della prestazione.

Nel caso della responsabilità extracontrattuale, ci possono essere situazioni risolte in maniera differente; se l'evento dannoso è stato provocato da cose in custodia o deriva da rovina parziale di edificio, non occorre una presunzione di colpa o di responsabilità e la disciplina delle prove è simile a quella della responsabilità contrattuale, se invece il danno è stato cagionato, per esempio, da un'esplosione di gas (che può anche essere un evento fortuito non imputabile a negligenza dell'albergatore), allora il danneggiato deve dare una rigorosa dimostrazione della causa del danno e della sua imputabilità alla colpa dell'albergatore, e quest'ultimo deve dare solo la prova contraria e non quella liberatoria ⁷⁶; c) il termine di prescrizione: la prescrizione per inadempimento contrattuale è di 10 anni (2946 c.c.), mentre in tema di illecito extracontrattuale vige la prescrizione breve di 5 anni (2947c.c.). Se però il danno si è verificato in seguito al

⁷⁶ G. BRIZZI, La responsabilità dell'albergatore per danni alle persone e gli obblighi di "mezzo" e di "risultato", in *Dir. E Giur.*, 1959, p. 493.

⁷⁷ V.GERI, *op cit.*, 1979.

trasporto in esecuzione di una prestazione contrattuale, allora la prescrizione è di 2 anni.

Tali distinzioni sono spesso irrilevanti in quanto il creditore si può avvalere dell'azione a lui più agevole, compreso il regime delle prove, a meno che il diritto di azione non sia stato prescritto; nel qual caso è necessario stabilire la natura dell'azione esercitata.

Capitolo Quarto

I SOGGETTI ASSIMILATI ALL'ALBERGATORE

1) PREMESSA

L'articolo 1786 del codice civile estende l'applicabilità della disciplina relativa alla responsabilità dall'albergatore agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

In relazione alle attività espressamente indicate non si pongono particolari problemi; la difficoltà concerne l'individuazione degli altri soggetti assimilabili. Il problema di fondo è quello di verificare quando ricorrendo l'assimilazione agli alberghi, quali altri locali od ambienti, destinati ad accogliere il pubblico e le cose che lo stesso normalmente porta con se, debbano essere assoggettati alla medesima disciplina, appunto, perché sorge in essi la stessa esigenza di vigilanza e protezione.

L'elencazione dell'articolo 1786 del nostro codice civile ha natura esemplificativa, così come si desume dalla locuzione "e simili" che chiude la norma in esame. L'apertura alla considerazione di locali ed attività anche non espressamente previsti è servita ad evitare una cristallizzazione della disciplina e a garantire l'adattamento di essa alle profonde

trasformazioni nella tipologia dei contratti dell'impresa con i clienti, che implicano sempre più spesso la necessità di una permanenza di questi nei locali dell'impresa e dunque giustificano un'assimilazione agli alberghi ai fini della regolamentazione ⁷⁸.

Per dissipare i numerosi dubbi interpretativi che possono sorgere in concreto, si è fatto riferimento ad alcuni criteri fondamentali di assimilazione agli alberghi: si ritiene che il primo presupposto necessario per procedere all'assimilazione sia l'esercizio di un'impresa. Si deve, infatti, trattare di un'attività organizzata ad impresa con carattere professionale e, nella maggior parte dei casi, speculativo. Data la genericità di questo requisito, deve ritenersi compresa nell'attività alberghiera anche l'attività svolta da imprenditori non commerciali e quella di un ente morale se dotato di strutture organizzative che erogano servizi per il mercato.

Secondo requisito fondamentale per individuare l'assimilazione è che la predetta attività importi la presenza di pubblico nell'ambiente proprio. Più difficile è assimilare all'impresa alberghiera l'attività di un'associazione che renda i propri servizi esclusivamente ai propri associati. La giurisprudenza si è pronunciata, in tempi non recenti, limitandosi a richiedere l'esistenza di una struttura

⁷⁸ V. GERI, La responsabilità dell'albergatore, in *Novissimo Digesto*, 1980, p. 217.

organizzativa, lo “stabilimento” e la professionalità nel rendimento del servizio ⁷⁹.

La dottrina prevalente è invece contraria ⁸⁰. Sembra peraltro necessario procedere ad una distinzione preliminare, a seconda che possa individuarsi la produzione di un servizio in senso stretto, ovvero la semplice concessione in godimento di un bene (quale può ricorrere nell'attività di circolo sportivo che metta gli impianti a disposizione dei propri associati); nel primo caso, non sarà difficile ritenere l'esistenza di un'impresa mutualistica, quando l'impresa renda il proprio servizio agli associati, ma anche nel secondo caso non è impossibile aderire alla costruzione più ampia, se si considera che il presupposto della disciplina speciale del contratto di albergo, cioè della responsabilità dell'albergatore, una volta venute meno le ragioni di diffidenza nei confronti della categoria professionale, si riduce alla amministrabilità e assicurabilità del rischio addossato all'albergatore. In questo senso l'abitudine dell'attività si rivela necessaria e sufficiente; e anzi la responsabilità dell'associazione può inquadrarsi in termini di una assicurazione mutua a ripartizione.

Il terzo requisito per procedere all'assimilazione, prende in considerazione la natura delle prestazioni offerte al pubblico: esse devono comportare, per essere fruite, la liberazione

⁷⁹ Cass. 14 aprile 1944, n. 48, in *Giur.compl. cass. civ.*, 1944, p. 246.

dell'utente da ogni preoccupazione di custodia per le proprie cose ed il loro affidamento all' esercente. In questo requisito deve considerarsi connaturato quello di una certa permanenza sul luogo, perché è conseguenza di questa la necessità di liberarsi provvisoriamente delle cose da tutelare e proteggere. La dottrina concorda sull'efficacia di questo criterio, che estende la portata dell'assimilazione a stabilimenti balneari, sale di lettura, caffè nei quali la consumazione non sia fugace ecc. Solo sui campeggi non si riscontra piena uniformità di vedute. La giurisprudenza senza esitazioni e la prevalente dottrina ⁸¹, si pronunciano per l'estensione.

Di contrario avviso un'isolata dottrina ⁸², ritiene che l'articolo 1786 del codice civile realizza una "detipicizzazione" della responsabilità dell'albergatore, la cui apparente specialità dovrebbe invece leggersi quale disciplina generale della responsabilità di ogni imprenditore per i danni subiti dal cliente nei locali dell'impresa.

2) LE TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE.

Le diverse tipologie di strutture ricettive risultano oggi dalle definizioni contenute nell'articolo 6 della Legge Quadro n. 217

⁸⁰ M. FREGALI, op. cit. p. 971.

⁸¹ A. VENDITTI, Sulla responsabilità del gestore di un campeggio per le cose del campeggiatore, in Giust. Civ., 1972, p. 978.

⁸² B. INZITARI, La responsabilità dell'imprenditore per i danni ai clienti nei locali dell'impresa, in Trattato di diritto commerciale, diretto da F. Galgano, II edizione, Cedam, 1978, p. 408 e ss..

del 1983 e, nel rispetto dei principi ivi posti, dalla relativa legislazione regionale di attuazione. L'articolo in questione, insieme alle successive norme contenute negli articoli 7 e 8, rispettivamente in tema di classificazione delle strutture ricettive e di regolamentazione del c.d. "vincolo alberghiero", da luogo ad una disciplina fondamentale i cui elementi qualificanti rispetto a quella previgente, ormai obsoleti, possono in linea generale individuarsi, da un lato, nell'opportuno superamento della tradizionale impostazione "albergocentrica" del legislatore e nella conseguente valorizzazione e riconoscimento del ruolo della ricettività extralberghiera e della nuove tipologie di strutture ricettive che vengono affermandosi nel settore, dall'altro, nel tentativo di conciliare esigenze di certezza normativa, insite nello sforzo compiuto per la qualificazione delle varie tipologie ricettive espressamente considerate, con la necessaria elasticità di una disciplina che, oltre ad avere carattere di principio, lascia spazio all'individuazione da parte del legislatore regionale di ulteriori categorie di strutture ricettive.

Non è possibile un'elencazione completa di tutti i locali, stabilimenti e ritrovi assimilabili agli alberghi oltre quelli espressamente elencati nell'articolo 1786 del codice civile (case di cura, stabilimenti balneari, stabilimenti di pubblici

spettacoli, pensioni, trattorie, carrozze letto), tuttavia è utile indicarne alcuni:

Affittacamere: la legge n. 217 del 1973 ha dato una nozione nuova dell'esercizio di affittacamere quale "struttura composta da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari".

Oggi la nuova normativa differenzia l'attività di affittacamere dall'esercizio alberghiero per il numero delle stanze (non superiore a sei per l'affittacamere e non inferiore a sette per l'albergo) e per l'ubicazione delle stesse (il medesimo stabile per l'affittacamere e uno o più stabili o parti di stabili per l'albergo). Rimane fermo il principio per cui l'affittacamere non è un esercizio aperto al pubblico; ne discende che l'affittacamere non è obbligato nei confronti del pubblico se non dopo la stipulazione del contratto.

Pertanto l'attività di affittacamere è un'attività molto simile a quella alberghiera, quando non si tratti di semplice locazione (come avviene per gli appartamenti ammobiliati) ma si diano prestazioni accessorie.

Alberghi diurni : si trovano in essi gli stessi requisiti fondamentali dell'albergo, anche se vi è una certa diversità di prestazioni.

Autorimesse : venne esclusa l'assimilazione, ritenendosi non ricorrente la necessità di sorvegliare le cose del cliente. In vista del vigente articolo 1785 *quinquies* del codice civile, tale esigenza è stata esclusa anche nei confronti dell'autoveicolo. Tuttavia il gestore risponderà in base agli accordi intervenuti sotto forma di deposito ⁸³.

Bar, Caffè, Pasticcerie: tali locali devono ritenersi assimilati quando il cliente vi si trattenga in modo tale da rendere necessaria la vigilanza sulle cose da lui lasciate temporaneamente ⁸⁴, come suole avvenire a consumazioni "in piedi" del tutto fugaci.

Camping, ostelli : può ritenersi ormai del tutto prevalente l'opinione che tali parchi (e a maggior ragione gli ostelli della gioventù) siano assimilabili agli alberghi, quando siano custoditi, recintati e consistano in una complessa organizzazione di servizi vari. E' quindi pacifica la ricomprensione, nell'ambito dell'articolo 1786 del codice civile, dei campeggi turistici organizzati, in base al rilievo che per

⁸³ Cass. civ. sez. III, 27 maggio 1982 n. 3288 " Il contratto di posteggio di veicoli in autorimesse- in forza del quale un mezzo di trasporto viene affidato per la custodia al gestore dell'impresa per un periodo di tempo determinato o indeterminato- rientra nello schema legale del contratto di deposito, ravvisandosi in esso tutti gli elementi costitutivi di detta figura negoziale e, in particolare, quello predominante dell'affidamento in custodia, nel quale restano assorbiti le prestazioni accessorie e trova la sua disciplina, non negli articoli 1784 e 1786 del codice civile relativa agli alberghi e agli stabilimenti assimilati, nella normativa generale degli articoli 1766 e ss. del codice civile.

⁸⁴ G. DE GENNARO, Del deposito in albergo, in Commentario al codice civile, di D'Amelio e Finzi, 1974, p. 668. De Gennaro comprende nell'estensione quegli esercizi nei quali l'avventore o frequentatore deve effettuare, secondo l'uso, un minimo di permanenza, riponendo soprabito, cappello, ombrello, borsa ecc..

essi si realizza una situazione analoga a quella che si instaura tra cliente e albergatore ⁸⁵.

E' di tutta evidenza che il campeggio (abusivo o meno) cosiddetto "libero" cioè al di fuori di aree specificatamente predisposte non è ammissibile; in tal caso, peraltro, neppure sarebbe possibile individuare un responsabile, mancando del tutto un'organizzazione imprenditoriale di ricezione ed apprestamento dei servizi essenziali.

La giurisprudenza ha inoltre escluso l'assimilazione dei campeggi turistici agli alberghi e, di conseguenza l'applicazione degli articoli relativi al deposito di cose, "nel caso in cui il campeggio venga utilizzato non quale luogo di permanenza del campeggiatore con la propria tenda o roulotte, ma quale luogo di deposito di un determinato automezzo, affidato a tale limitato e determinato scopo, normalmente durante il periodo di chiusura stagionale, al proprietario o gestore del campeggio, nel cosiddetto rimessaggio invernale. Nella suddetta ipotesi l'affidamento del mezzo, dà luogo ad un contratto di deposito da cui deriva l'obbligo di custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituzione, con la conseguente applicabilità delle norme generali di cui agli articoli 1766 e ss. del codice civile. Pertanto, essendo

⁸⁵ Cass. 8 febbraio 1990 n.882, confermativa della decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del gestore del campeggio turistico per danni in seguito al furto avvenuto su cose

inapplicabile la disciplina del deposito in albergo, compresa la norma di eccezione di cui all'articolo 1785 *quinquies*, che esclude l'obbligo dell'albergatore di custodire e conservare i veicoli del cliente, deve considerarsi vessatoria e perciò inefficace se non approvata per iscritto, la clausola del regolamento del campeggio di esclusione della responsabilità del gestore in caso di furto dei veicoli o degli oggetti in essi contenuti" ⁸⁶.

Circoli di riunione o lettura, biblioteche e circoli sportivi :tali circoli meritano di essere assimilati, verificandosi in essi l'esigenza di protezione delle cose lasciate in temporaneo affidamento dai frequentatori . La giurisprudenza ha avuto occasione di affermare questo orientamento soprattutto per i circoli sportivi. Una remota decisione della Cassazione, ha assimilato il circolo sportivo all'albergo, applicando conseguentemente la limitazione di responsabilità per le cose introdotte dal socio. La dottrina è sul punto divisa, ritenendosi da parte di taluno che l'assimilazione non sarebbe possibile, poiché presupposto della responsabilità dell'albergatore è

esistenti all'interno di una roulotte, lasciata nel campeggio dopo la scadenza del termine per l'utilizzazione dello spazio nonostante il proprietario del mezzo fosse stato invitato a ritirarle.

⁸⁶ Cass.civ. sez. III, 21 giugno 1993, n. 6866.

l'esercizio dell'impresa⁸⁷, altri diversamente affermano che la categoria rientra nell'articolo 1786 del codice civile ⁸⁸.

Collegi e pensionati: l'assimilazione è di tutta evidenza. Lo stesso articolo 1786 del codice civile parla di pensioni.

Rifugi alpini: la Legge Quadro n. 217/83 li definisce locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani. Pertanto ove non si tratti di semplici luoghi di ricovero e bivacco, senza alcuna organizzazione di ristoro, sorveglianza ed un minimo di servizi e prestazioni accessorie rese da un gestore (nel qual caso mancherebbe l'impresa responsabile e la perdita delle cose avverrebbe a rischio e pericolo dell'interessato al ricovero), i rifugi alpini sono veri e propri alberghi i quali si distinguono dagli altri solo per la loro ubicazione e perché frequentati in genere da alpinisti ed amanti della montagna. Alcuni di questi rifugi hanno addirittura un'organizzazione più perfezionata e sofisticata di quella dei normali alberghi di città e pianura.

Ristoranti, tavole calde e self-service: in genere si afferma l'assimilazione di questi locali, specialmente dei ristoranti nei quali la permanenza dei clienti non è fugace come accade spesso nelle tavole calde e nei self-service, agli alberghi. Peraltro i ristoranti corrispondono alle trattorie espressamente

⁸⁷ A.FIORENTINO, op. cit. p.127.

indicate nell'articolo 1786 del codice civile. La giurisprudenza ha affermato che "la responsabilità del ristoratore ai sensi degli articoli 1786, 1783, 1784 c.c., nel testo modificato dalla legge 10 giugno 1978 n. 316 sussiste per le cose non consegnategli in custodia ma delle quali è opportuno che il cliente si liberi per un miglior godimento del servizio" (come ad esempio il cappotto, l'ombrello, il capello ecc.), mentre restano sotto la diretta vigilanza del cliente tutte le altre cose che non costituiscono intralcio per la consumazione del pasto e della cui sottrazione o deterioramento il ristoratore non deve quindi rispondere (nella specie la Suprema Corte ha escluso ai sensi dell'articolo 1227 c.c. il concorso di colpa del cliente con riguardo ad un soprabito che era stato appeso ad un attaccapanni in una sala del ristorante)" ⁸⁹. Per aversi responsabilità illimitata del gestore di un ristorante, occorre che il contratto di deposito si perfezioni con un accordo univoco: la consegna deve cioè avvenire allo specifico scopo di custodia, non potendo ritenersi costituito il contratto con la semplice dazione della cosa da parte del cliente nella presa in consegna da parte del gestore dell'esercizio o di un suo dipendente.

⁸⁸ M. BUSSOLETTI, op. cit. p. 11. Egli osserva che la ricorrenza dell'impresa va certificata svalutando la rilevanza dello scopo lucrativo, così ricomprendendo anche un ente morale, se dotato di strutture organizzative che erogano servizi.

⁸⁹ Cass. civ. sez. III, 4 ottobre 1991 n. 10393.

Sale da parrucchieri- Studi professionali : poiché in questi locali, peraltro organizzati più o meno intensamente ad impresa, i clienti sono spesso costretti a distaccarsi dalle loro cose, sorge l'esigenza di vigilarne la sicurezza. Si ritiene infatti che i locali medesimi possano essere assimilati agli alberghi . La giurisprudenza ha confermato questa tesi prevedendo che “ il titolare dell'attività di parrucchiere è responsabile ex articolo 1784 del codice civile della sottrazione di una pelliccia di una cliente ove tale sottrazione sia stata compiuta nel tempo necessario per il compimento del servizio ed il bene sottratto, al momento dell'accesso nel locale, sia stato preso in consegna da personale interno per essere custodito in un apposito vano annesso a quello in cui veniva prestato il servizio ⁹⁰.

Sale da ballo: in questi casi l'assimilazione è ancora più evidente, poiché la necessità di liberarsi di alcuni effetti personali per poter ballare, impone in modo particolare la necessità di protezione e sicurezza dei beni del cliente. La giurisprudenza non ha esitato a riconoscere, in una sala da ballo provvista di buffet un locale assimilabile ad un albergo affermando “la responsabilità limitata del gestore del locale per le cose portate con se dal cliente”⁹¹

Teatri pubblici e privati: si è ritenuta applicabile la disciplina del deposito in albergo ai rapporti con le imprese di

⁹⁰ Trib. Di Milano, 2 marzo 1998.

produzione ed esercizio dei teatri pubblici o privati che, in quanto responsabili della custodia, rispondano del deterioramento, della distruzione o della sottrazione del materiale destinato alla esecuzione della rappresentazione teatrale . Al riguardo si è espressa una sentenza la quale si è pronunciata in seguito ad un furto avvenuto all'interno del Teatro Comunale de l'Aquila ove era in scena uno spettacolo; furono sottratti, dal camerino della prima attrice, oggetti di bigiotteria, parrucche e altro materiale di scena. La compagnia teatrale conveniva in giudizio davanti al Tribunale il Comune de l'Aquila, quale ente tenuto alla custodia. Instaurandosi il contraddittorio il Comune convenuto resisteva alla domanda negando che i beni sottratti fossero mai stati consegnati in custodia ai suoi dipendenti; il Tribunale adito però condannava il Comune a risarcire il danno.

La Corte d'Appello de l'Aquila riformava la sentenza di primo grado, motivando la propria decisione sulla base del rilievo che non era stato dimostrato, nell'assenza di previsioni univoche, che il Comune avesse assunto l'obbligo di custodire gli oggetti appartenenti alla Compagnia Teatrale.

La Suprema Corte con la decisione in epigrafe cassa con rinvio ad altro giudice di secondo grado sul presupposto di due assunti: a) nel fatto stesso del deposito in teatro del materiale

⁹¹ Cass. civ., sez. III, 12 aprile 1978 n. 1740.

di scena, strumento funzionalmente destinato all'esecuzione delle rappresentazioni e quindi all'adempimento del contratto, la Corte non ha esitato ad intravedere l'esistenza di un obbligo di custodia alla stregua del canone della correttezza; obbligo che discende anche dalle norme sulla responsabilità dell'albergatore la cui disciplina trova applicazione anche nei confronti di soggetti ad esso assimilati, tali gli stabilimenti di pubblici spettacoli; b) stante inoltre il Regolamento collettivo del rapporto tra imprese di produzione ed esercizio teatrale, il cui articolo 8 prevede tra gli obblighi a carico del teatro l'assunzione di un custode diurno e notturno, la Corte, anche ammesso che tra le mansioni di tale dipendente non rientrasse la custodia del materiale di scena, ha individuato una responsabilità per colpa da omessa nomina dello stesso.

La decisione della Cassazione offre lo spunto per focalizzare ancora una volta l'attenzione sui limiti soggettivi di applicabilità delle disposizioni dettate dal codice civile sul deposito in albergo e, in particolar modo, per i danni alle cose introdotte nei locali dell'impresa che tale normativa prevede.

Tuttavia mentre il problema dell'estensione della stessa a soggetti diversi dall'imprenditore alberghiero, tra i quali è ricompreso l'imprenditore gerente locali di pubblico spettacolo, non merita più di un rinvio particolare attenzione

va, invece, riservata al soggetto tutelato nella fattispecie decisa.

Il soggetto a vantaggio del quale il rigoroso regime di responsabilità, previsto dagli articoli 1783 e seguenti è previsto, risulta essere solamente l'avente diritto alla prestazione dedotta in contratto; diversamente, nella decisione che qui si commenta, la Corte, forzando i limiti di estensione così delineati, si spinge fino ad includere nel novero di tali soggetti, colui che fruisce dei locali dell'impresa non in quanto cliente, bensì in qualità di prestatore d'opera, debitore quindi della prestazione dedotta in contratto.

Sorprende come la Corte ometta di soffermare l'attenzione sul titolo in forza del quale l'attrice danneggiata dal furto abbia introdotto i propri beni nei locali dell'impresa, evidenziando, invece, l'utilizzo da parte di quest'ultima di un locale, il camerino, messele a disposizione dall'imprenditore stesso. L'assegnazione del camerino ben lungi dal rappresentare la fruizione di un servizio gratuito del teatro, ma rientra tra gli obblighi contrattualmente assunti dall'imprenditore nei confronti dei teatranti. Con questa interpretazione la Corte non forza la ratio della disciplina prevista dagli articoli 1783 e seguenti del codice civile: tale *ratio* si ricollega, infatti, alla fiducia che l'utente normalmente nutre in una adeguata

protezione degli effetti personali che reca con se nei locali ove si esplica l'attività oggetto del contratto.

Nella decisione in esame quindi, tra due antitetici poli di interessi, ossia tutela del prestatore di lavoro costretto a liberarsi di beni nel corso di esecuzione della prestazione e salvaguardia dell'imprenditore per la custodia di tali beni, la quale astrattamente ricadrebbe sul lavoratore, la Cassazione non ha esitato a propendere per la soluzione più onerosa per l'imprenditore, gravandolo di una responsabilità praticamente oggettiva. La responsabilità *ex recepto* si distingue infatti dalla comune responsabilità per inadempimento in quanto mentre in quest'ultimo caso il debitore può fornire la prova liberatoria circa la cause a lui non imputabili che gli resero impossibile l'esecuzione della prestazione, nelle ipotesi qui esaminate il soggetto gravato non può eccepire se non una delle cause estintive tipiche di responsabilità previste dall'articolo 1785 del codice civile (danni dovuti al cliente o alle persone che sono al suo servizio; a forza maggiore; alla natura della cosa).

Infine nella decisione in esame la Suprema Corte si spinge fino a configurare la responsabilità dell'imprenditore a titolo di colpa *ex* articolo 1785-*bis*, oltre a qualificare l'omessa nomina del custode e la contestuale omessa adozione di misure di sicurezza idonee, come rifiuto di ricevere in custodia cose che l'imprenditore aveva l'obbligo di accettare *ex* articolo 1784

comma I, n. 2 c.c.: ne consegue la responsabilità illimitata dello stesso, stante l'impossibilità di invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783 del codice civile ⁹².

Vagoni ristoranti: sono ritenute vere e proprie trattorie "viaggianti" e, come tali, l'assimilazione è espressa ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile. In concreto, accade spesso che il viaggiatore lascia i propri oggetti o bagagli nello scompartimento da lui occupato e si reca a consumare il pasto senza nulla al seguito: non può, in tal caso, sorgere alcuna responsabilità di colui che gestisce il vagone ristorante. Ciò però non impedisce che, in astratto, l'assimilazione sia fondata, sicchè la perdita di cose eventualmente portate fa scattare l'obbligazione risarcitoria a carico del gestore.

3) APPLICAZIONE DEL LIMITE DI RESPONSABILITÀ

Oltre alle incertezze di inquadramento delle singole fattispecie dei locali assimilati agli alberghi, la norma in esame pone un altro complesso problema: quello dell'applicazione del limite quantitativo del risarcimento per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate e non consegnate.

Nessuna questione sorgeva quando il codice prevedeva un limite fisso di lire 200.000. Ora però, l'indice di calcolo è

⁹² Cass. 7 novembre 1992, n. 12051, in Resp. civ. prev.. 1993, p.546, con nota di E. Joratti,

costituito dal “prezzo di locazione dell'alloggio per giornata”. Questo puntuale e più restrittivo riferimento, disciplinato dall'attuale articolo 1783 del codice civile, si rivela troppo specifico riguardo alla sua applicabilità agli esercizi assimilati agli alberghi, fra le cui prestazioni non si conta quella dell'alloggio e, per i quali, occorre invece assumere come base il corrispettivo del servizio principale offerto dal cliente ⁹³. Inoltre è frequente il caso in cui, in certi ambienti (circoli, biblioteche, sale da ballo ecc.) non è dovuto dal cliente alcun prezzo, trattandosi di prestazioni fondate sullo spirito di cooperazione e mutua solidarietà oppure sul loro carattere pubblico di servizio sociale gratuito. In queste ipotesi si deve fare ricorso a criteri presuntivi, adottando il metodo della comparazione ad esercizi speculativi del tutto simili o comunque basandosi su un calcolo figurativo di grande probabilità circa il prezzo che si sarebbe dovuto corrispondere se l'esercizio non fosse stato gratuito ⁹⁴.

Altra parte della dottrina invece si affida all'equo apprezzamento del giudice ⁹⁵.

Responsabilità dell'albergatore e degli imprenditori ad esso assimilati: considerazioni sul soggetto tutelato.

⁹³ BUSSOLETTI, op. cit., p.7.

⁹⁴ V. GERI, op. cit. p. 218.

⁹⁵ INZITARI, op. cit. p.421.

APPENDICE LEGISLATIVA

1) LEGGE 29 MARZO 2001, N. 135

"Riforma della legislazione nazionale del turismo"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001

Capo I

PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.

(Principi)

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;

b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;

- c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
- d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
- e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;
- f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
- g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni *pro loco*;
- h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
- i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

1) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Competenze)

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi

di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei

consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:

- a) le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
- b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
- c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;
- d) gli *standard* minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
- e) gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
- f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività simile, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
- g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;

- h) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
- i) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
- l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
- m) gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
- n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:

- a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
- b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;

d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;

e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;

f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del

consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalita' di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla meta'.

Art. 3.

(Conferenza nazionale del turismo)

1. E' istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che e' organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani

(UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni *pro loco*, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

(Promozione dei diritti del turista)

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno

quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:

- a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
- b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
- c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
- d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
- e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
- f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;

i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita' del sistema turistico.

2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e' sostituita dalla seguente: "d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto";

b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (*Obbligo di fidejussione*). - 1. Il venditore non avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a

prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle *fidejussioni* deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullita'.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore".

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. E' fatta salva la facolta' degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

Art. 5.

(Sistemi turistici locali)

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta

integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma

singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalita':

- a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
- b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle localita' ad alta intensita' di insediamenti turistico-ricettivi;
- c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli *standard* dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
- d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con prioritari per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita', di certificazione ecologica e di qualita', e di club di prodotto, nonche' alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
- e) promuovere il *marketing* telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilita' assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

Art. 6.

(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)

1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica, e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento,

alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilita' del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la

graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Capo II

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 7.

(Imprese turistiche e attività professionali)

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 e' predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).

3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli

incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).

7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni *pro loco*, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER
IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO

Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante *fax* secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

Art. 9.

(Semplificazioni)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla

prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità'.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro

centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e

comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da' comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita' e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicity e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attivita' produttive, se piu' favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessita' di ricondurre ad unita' i procedimenti autorizzatori per le attivita' e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilita' del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

Art. 10.

(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)

1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:

- a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit*, banche, societa' finanziarie;
- b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorita' nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni *non-profit*, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

- a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di gestione del Fondo;
- b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
- c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
- d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarieta' a favore dei soggetti piu' bisognosi.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo

speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Capo IV

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 11.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppressa.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

- a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
- b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;
- c) l'articolo 10, comma 14;
- d) l'articolo 11;
- e) l'articolo 12.

6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2

dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2) LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217

Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento della qualificazione dell'offerta turistica

(G.U. n. 141 del 25 maggio 1983)

Titolo 1

Art. 1

Finalita' della legge

1 La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia

di turismo ed industria alberghiera, fermo restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.

3. Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui gli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 2

Comitato di coordinamento per la programmazione turistica

1. Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con il decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalita' prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.

4. Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi.

Art. 3

Comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, e' composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero, e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra i docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 4

Organizzazione turistica regionale

1. Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di "Azienda di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico - operativi e strumentali uniti di autonomia amministrativa e di gestione.
2. Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti territoriali.
3. Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni, forme di coordinamento delle aziende, assicurando al presenza in seno a tali organismi di esperti e di rappresentanti delle associazioni degli imprenditori turistici e delle organizzazioni sindacali delle organizzazioni cooperative delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.
4. Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazioni e di accoglienza turistica denominati IAT.
5. L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle

pro-loco sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.

6. Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.

7. Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi provenienti debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.

Art.5

Imprese turistiche

1. Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

2. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n.426.

3. Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

4. Il richiedente deve:

- a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione delle minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio dell'attività commerciale;
- b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente
- c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
- d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.

Art. 6

Strutture ricettive

1. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi - albergo, le residenze turistico - alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro - turistici, gli affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto, ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

4. I villaggi - albergo sono alberghi che in un'unica area, forniscono agli utenti di unita' abitative dislocate in piu' stabili, servizi centralizzati.

5. Le residenze turistico - alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

6. I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

7. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

8. Sono alloggi agro - turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

9. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere ubicate in non piu' di due appartamenti

ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

10. Sono case ed appartamenti per vacanze gli immobili arredati, gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerte di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

11. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché ad enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti il loro familiari.

12. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

13. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori da centri urbani.

14. In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

Art. 7

Classificazione delle strutture alberghiere

1. Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e alla qualificazione degli addetti.
2. Con riferimento ai dati di cui la comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2, o 1 stella.
3. Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
 - almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
 - un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
 - un locale ad uso comune;
 - impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.
4. Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico - alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
5. Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli *standards* tipici degli esercizi di classe internazionale.
6. I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1stella in rapporto al servizio offerto, alla loro

ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

7. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

9. Vengono contrassegnate con una stella le mini - aree di sosta che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra - turistiche, al supporto al turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

10. I campeggi ed i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo - invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.

11. Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.

12. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazioni è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un

massimo di 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui l'articolo 1, primo comma, del regio decreto - legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni, e' anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. *Il regime dei prezzi concordati, previsto alla presente legislazione per gli alberghi, e' esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'articolo 6, gestite da imprese turistiche.*

Art. 8

Vincolo di destinazione

1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalita' di pubblico interesse e della utilita' sociale, le regioni con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo, in conformita' anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per le vacanze.

2. Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attivita' turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutte le utilizzazioni di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici

secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.

4. Per rispondere alle esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.

5. Il vincolo di destinazione puo' essere rimosso richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economica produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga 'prima della scadenza del finanziamento agevolato.

6. Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.

Art. 9

Agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le

attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;

) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

) conoscenza di almeno due lingue;

3. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

4. Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusiva la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

5. *ABROGATO*

. Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un deposito elenco nazionale delle agenzie di Viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. *Tale elenco viene pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*

. L'elenco di cui al precedente comma, unitariamente all'elenco degli uffici informazione di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.

8. In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazioni uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

. Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

10. Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla - osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10

Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per la finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate, esclusivamente per o propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

2. Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.

Art. 11

Attività professionali

1. Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.
2. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche artistiche e monumentali.
3. E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza ai turisti stranieri.
4. E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
5. E' organizzatore congressuale chi, per professione, svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

6. E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto e di attivita' nautiche.

7. E' maestro di sci, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica dello sci.

8. E' guida alpina, chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.

9. E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in ascensioni di difficolta' non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori puo' fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.

10. E' guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavita' naturali.

11. E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attivita' ricreative, sportive, culturali.

12. In particolare le leggi regionali dovranno essere accertate per le guide turistiche, oltre l'esatta conoscenza di una o piu' lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali o comunque delle risorse ambientali della localita' in cui dovra' essere esercitata la professione; per i corrieri

adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sulla organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine, e speleologiche, o istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico - operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai componenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.

13. Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani

14. Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei

miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati alle imprese.

2. Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:

)alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;

)alberghi di lusso: cinque stelle

)alberghi di prima categoria: quattro stelle

)alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle:

)alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle

)alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella

4. Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di

lusso; gli alberghi e le residenze turistico alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e i campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.

Titolo II

Art. 13

Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato

ABROGATO

Art. 14

Ripartizione dei fondi

ABROGATO

Art. 15

Criteri, procedure e controlli

ABROGATO

Art. 16

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando la voce "Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica".

2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

BIBLIOGRAFIA

- Balzaretti S., L'obbligo di denuncia del danno, in Responsabilità civile, 1994.
- Bonolini G., Responsabilità degli albergatore, in Le nuove leggi civili commentate, 1979, p. 131.
- Brizzi G., La responsabilità dell'albergatore per i danni alle persone e gli obblighi di "mezzo" e di "risultato", in Diritto e Giurisprudenza, 1959, p. 493.
- Bussoletti M., Albergo (contratto di), in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. I, Roma, 1988, p. 1.
- Cannaviello E., Alberghi e legge ponte per l'urbanistica, in Rivista Giuridica, Vol. II, 1976, p.95.
- Carnevali U., Responsabilità dell'albergatore, modifiche al codice civile, in Le nuove leggi civili commentate, 1979, p. 126.
- De Cupis, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Annuario di diritto comparato, 1963, p. 249.
- De gennaro G., Del deposito in albergo, in Commentario al codice civile, di D'Amelio e Finzi, Firenze, 1947, p. 668.
- Fiorentino A., Del deposito in albergo, in Commentario al codice civile, diretto da Scialoja e Branca, edizione II, Bologna e Roma, 1966, p. 100.
- Forchielli, Responsabilità civile, Padova, 1983.

- Fragali M., Albergo (contratto di), in *Enciclopedia del diritto*, Vol. I, Milano, 1958, p. 963.
- Funaioli G. B., Albergatore e albergo, in *Novissimo Digesto Italiano*, utet, Torino, 1957, p. 439.
- Galgano F., *Diritto civile e commerciale*, Vol. I, parte II, p. 547.
- Geri V., *La responsabilità civile dell'albergatore*, edizione II, Giuffrè, Milano, 1979.
- Geri V., *Albergatore (responsabilità dell'albergatore)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, utet, 1980.
- Gianturco E., *Albergatori e alberghi*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Vol. I, Milano, 1892, p.1012.
- Indovino Fabris F., *Legislazione turistica*, edizione IV, Cedam, Padova, 1997, p. 189.
- Inzitari B., *La responsabilità dell'imprenditore per i danni ai clienti nei locali dell'impresa*, in *Trattato di Diritto Commerciale*, diretto da F. Galgano, edizione II, Cedam, Padova, 1978, p. 383.
- Joratti E., *Responsabilità dell'albergatore e degli imprenditori assimilati: considerazioni sul soggetto tutelato (nota)*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1993, p. 546.
- La Torre M., *Il contratto d'albergo*, in *Manuale di diritto del turismo*, a cura di Franceschelli e Silingardi, Giappichelli, Torino, 1999, p. 314.

Bibliografia

- Malo M., Tipologie di turismo e discipline di settore, in Manuale di diritto del Turismo, a cura di Franceschelli e Silingardi, Giappichelli, Torino, 1999, p.167.
 - Mezzasoma L., La responsabilità civile dell'albergatore, in Rassegna di diritto civile, 1990, p. 536.
 - Peyer H., Viaggiare nel Medio Evo. Dall'ospitalità alla locanda, Laterza, Bari, 1990.
- Venditti A., Sulla responsabilità del gestore di un campeggio per le cose del campeggiatore, in Giustizia civile, Vol. I, 1972, p. 978.